



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelek II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa” (1° luglio 2024)*
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo (1° agosto 2024)*
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma (1° ottobre 2024)*
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci” (8 maggio 2024)*

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18 (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- *Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)*

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- *Supreme Court of India, affaire ‘Mohd vs State of Talangana’, 10 luglio 2024 (INDIA)*

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- *High Court of Karnataka, affaire ‘Kumar vs State of Karnataka’, 13 settembre 2024 (INDIA)*

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire ‘Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General’, 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione 718

CHIESA ORTODOSSA

- *Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)*

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire ‘Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.’, 30 agosto 2024 (USA)*

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, 11th Circuit, affaire ‘Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.’, 5 settembre 2024 (USA)*

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)*

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclair Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclair Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)

annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)

annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)
- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)
- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)
- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)
- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)
- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindhoml vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex rectification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)', 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire 'Church of God of Cranston v. Church of God', 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano

The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO*

RIASSUNTO

La protezione dei dati personali è divenuta un tema di estrema rilevanza nell'era digitale. Pertanto, anche attori come le Organizzazioni Internazionali Intergovernative e lo Stato della Città del Vaticano si sono dotati di un proprio apparato normativo volto a tutelare tale diritto fondamentale all'interno del proprio ordinamento giuridico. Dopo una prima parte introduttiva, in cui si giustificherà il potere di autoregolamentazione di questi due soggetti peculiari della Comunità internazionale per mezzo di elementi che considerano la teoria generale del diritto internazionale, si approfondiranno in seguito i principi che informano le politiche interne delle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e i capisaldi del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dello Stato della Città del Vaticano. Se ne ricaverà che anch'essi concorrono a consolidare nella Comunità internazionale una percezione condivisa circa l'essenzialità di tutelare, con appositi sistemi di protezione dei dati personali, l'identità degli individui, quale base per la realizzazione di una "società della dignità".

PAROLE CHIAVE

Protezione dei dati personali; diritto delle Organizzazioni Internazionali Intergovernative; Data Protection Policies; Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dello Stato della Città del Vaticano.

ABSTRACT

The protection of personal data has become an extremely important issue in the digital age. Therefore, even actors such as the International Intergovernmental Organizations and Vatican City State have equipped themselves with their own regulatory apparatus

* Marilena Montanari è autrice dei paragrafi 1., 2., 3., 3.1., 3.2., 3.3. e 4., mentre Jessica Romeo è autrice dei paragrafi 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. e 6.

Si precisa che, con riferimento al paragrafo 2., Jessica Romeo è autrice della parte relativa allo Stato della Città del Vaticano e alla Santa Sede, mentre, con riferimento al paragrafo 6., Marilena Montanari è autrice della parte relativa alle Organizzazioni Intergovernative.

to protect this fundamental right within their own legal system. After a first introductory part, in which the self-regulatory power of these two peculiar subjects of the international community will be justified by means of elements that consider the general theory of international law, the principles that inform the internal policies of the International Intergovernmental Organizations and the cornerstones of the new General Regulations on the Protection of Personal Data of Vatican City State will be explored in depth. It will be seen that they also contribute to consolidating a shared perception in the international community of the essential need to protect the identity of individuals, with appropriate systems of personal data protection, as the basis for the realization of a 'society of dignity'.

KEYWORDS

Personal data protection; International Intergovernmental Organizations; General Data Protection Regulation of Vatican City State

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Peculiarità delle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e dello Stato della Città del Vaticano nell'ordinamento internazionale – 3. Applicabilità degli strumenti di diritto internazionale e regionale alle IGOs in materia di protezione dei dati personali – 3.1 Accordo di sede tra la Corte Penale Internazionale con lo Stato ospitante – 3.2 Convenzione 108+ del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali – 3.3 Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione europea – 4. Le policies interne per la protezione dei dati personali e le autorità preposte alla loro implementazione nelle Organizzazioni Intergovernative – 5. Il Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano – 5.1 Introduzione – 5.2 Ambito di applicazione – 5.3 Principi e trattamento dei dati – 5.4 Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali – 5.5 I diritti dell'Interessato e la procedura di reclamo – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Attualmente la protezione dei dati personali è divenuta una tematica di cruciale importanza, sempre più connessa con il destino delle nostre società, del loro presente e del loro futuro. Ormai appare indissolubile quel legame che, già nel 2004, Stefano Rodotà descriveva tra libertà, dignità e *privacy*, “che ci impone di guardare a quest’ultima al di là della sua storica definizione come diritto ad essere lasciato solo”¹.

¹ Così in STEFANO RODOTÀ, *Privacy, libertà, dignità. Discorso conclusivo della Conferenza inter-*

Infatti, la tutela delle informazioni che riguardano le persone appare sempre più connessa con la realizzazione di una *società dell'eguaglianza*, in cui nessuno sia più discriminato per le proprie opinioni, credenze religiose, condizioni di salute; di una *società della partecipazione*, in cui nessun cittadino rischi di essere escluso dai processi democratici per le proprie convinzioni politiche; di una *società della libertà*, in cui nessuno possa temere di essere sorvegliato, controllato, vigilato attraverso la conservazione delle informazioni personali che lo riguardano. Tutti elementi, questi, che Rodotà riteneva essenziali per la configurazione di una *società della dignità*, ossia un contesto sociale che, per mezzo del trattamento legittimo e lecito dei dati personali, assicuri ulteriormente la preminenza della persona e dei suoi valori, della sua libertà e della sua autonomia.

A questo fine sono chiamati a concorrere sicuramente tutti i consociati e questo acquisisce un significato rafforzato laddove la comunità di riferimento abbraccia i confini del mondo. Se la c.d. società della dignità regnasse nella “famiglia delle Nazioni” si avrebbe sicuramente un mondo in cui l’ideale della giustizia sarebbe più verosimilmente perseguito.

In questo contributo andremo a scandagliare le esperienze maturate da due soggetti peculiari della Comunità internazionale in merito alle iniziative poste a tutela dell’identità personale degli individui: le Organizzazioni Internazionali Intergovernative, nella loro connessione con l’ordinamento giuridico internazionale e nell’esplicarsi del loro potere di autoregolamentazione, e lo Stato della Città del Vaticano, che ha promulgato, lo scorso 30 aprile 2024, il *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali*, quale insieme di norme destinate alla protezione del trattamento dei dati personali delle persone fisiche e alla libera circolazione degli stessi.

Le Organizzazioni Intergovernative, infatti, si trovano a dover trattare dati personali sempre più di frequente, con l’avvento dell’era digitale, considerato che questo è molto spesso funzionale all’espletamento del loro mandato istitutivo nel modo più efficace ed efficiente possibile. Molte Organizzazioni Intergovernative, infatti, nello svolgimento di iniziative umanitarie e al fine di venire così incontro alle esigenze di persone colpite da calamità di vario genere, raccolgono dati personali per meglio soccorrerle con tecnologie digitali avanzate come la biometria, l’utilizzo dei droni, il ricorso a pagamenti elettronici, voucher, o rimesse di denaro². Altre Organizzazioni, che favoriscono

nazionale sulla protezione dei dati, 26ª Conferenza Internazionale sulla Privacy e la Protezione dei Dati Personali, Polonia, 14-16 settembre 2004, in www.garanteprivacy.it.

² Cfr. CLARA EGGER, DORIS SCHOPPER, *Organizations Involved in Humanitarian Action: Introducing a New Dataset*, in *International Studies Quarterly*, 66, 2, 2022, pp. 1- 11 e per un approfondimento, si

la cooperazione internazionale per mezzo di studi, consulenze e programmi di sviluppo, analizzano varie tipologie di dati, che talvolta possono essere anche personali³. Tanto le Organizzazioni Intergovernative, quanto il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano vengono quotidianamente in contatto, nell'odierna società digitale, con dati di persone fisiche per scopi correlati alla gestione del personale e delle risorse umane, all'amministrazione interna e ai rapporti con fornitori.

In tutti questi casi la gestione del flusso di informazioni e la garanzia di elevati livelli di protezione dei dati personali è essenziale⁴. Per tale motivo, molte istituzioni, tra cui appunto le Organizzazioni Intergovernative e lo Stato della Città del Vaticano, hanno sviluppato degli strumenti di regolamentazione interna che disciplinano tale ambito peculiare, direttamente incidente con la salvaguardia dei diritti e delle libertà delle persone fisiche⁵.

La scelta che in tale scritto si è realizzata, e cioè di focalizzarsi sull'esperienza di due entità tra loro molto diverse come le Organizzazioni Intergovernative – già di per sé *mare magnum* per l'eterogeneità delle fattispecie concrete – e lo

rimanda a MASSIMO MARELLI, *Handbook on Data Protection in Humanitarian Action*, 3° ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2024, pp. 1- 332.

³ Cfr. PETER HUSTINX, *Data protection and international organizations: a dialogue between EU law and international law*, in *International Data Privacy Law*, 11, 2, 2021, pp. 77-80.

⁴ In alcuni casi, le conseguenze derivanti dalla divulgazione, dalla perdita anche parziale del controllo o dalla violazione delle misure di sicurezza poste a protezione dei dati personali da parte delle Organizzazioni Intergovernative potrebbero essere catastrofiche, arrivando anche ad includere il rischio di morte o gravi lesioni dei soggetti titolari dei dati, qualora questi ultimi, soprattutto se fossero dati sensibili, arrivassero nelle mani di gruppi terroristici, *hackers* o di esponenti della criminalità organizzata. Cfr. MASSIMO MARELLI, *The law and practice of international organizations' interactions with personal data protection domestic regulation: At the crossroads between the international and domestic legal orders*, in *Computer Law and Security Review*, 50, 2023, p. 1. Circa casi concreti riscontrati, si rimanda a: BECKY BRACKEN, *UN Peace Operations Under Fire From State-Sponsored Hackers*, (29 marzo 2024), in www.darkreading.com (consultato il 18 agosto 2024); LUCIA NALBANDIAN, *The Taliban May Have Access to the Biometric Data of Civilians Who Helped the U.S. Military*, (18 agosto 2021), in theconversation.com (consultato il 18 agosto 2024), mentre per ulteriori approfondimenti, si veda: DIRK DRUET, *Cybersecurity and UN Peace Operations: Evolving Risks and Opportunities*, *Issue Brief International Peace Institute*, in *International Peace Institute*, GUS HOSEIN, CARLY NYST, *Aiding Surveillance: An Exploration of How Development and Humanitarian Aid Initiatives are Enabling Surveillance in Developing Countries*, (October 2013), in www.privacyinternational.org (consultato il 18 agosto 2024); ALEXANDER BECK, CHRISTOPHER KUNER, *Data Protection in International Organizations and the New UNHCR Data Protection Policy: Light at the End of the Tunnel?*, in *EJIL: Talk!* (31 agosto 2015), in www.ejiltalk.org (consultato il 18 agosto 2024), KSENIYA OKSAMYTNA, *Responsible Management and Use of Data in UN Peace Operations*, *Issue Brief International Peace Institute*, in *International Peace Institute* (10 ottobre 2023), in www.ipinst.org (consultato il 31 agosto 2024).

⁵ Per un quadro completo delle *policies* esistenti in tale materia, concluse da Organizzazioni Intergovernative facenti parti del sistema delle Nazioni Unite, si rimanda a: UNDP, *Compendium of Data Protection and Privacy Policies and other related guidance within the United Nations Organization and other selected bodies of the International Community*, (novembre 2021), in unstats.un.org (consultato il 1° settembre 2024).

Stato della Città del Vaticano, è dipesa dalla chiara volontà di dimostrare che le spinte di produzione normativa a tutela del diritto fondamentale all'identità personale spetti a tutti i soggetti di diritto internazionale, anche a quelli che si pongono nel quadro relazionale della Comunità internazionale in modo peculiare. In questo senso, tanto le Organizzazioni Intergovernative quanto lo Stato della Città del Vaticano sono rilevanti per l'ordinamento internazionale perché *funzionali* ad un obiettivo: le prime, al mandato ricevuto dagli Stati fondatori nell'accordo istitutivo⁶; il secondo, invece, a garantire l'indipendenza della Santa Sede che su di esso esercita sovranità piena ed esclusiva secondo quanto dispone non solo la normativa internazionale contenuta nel *Trattato Lateranense*, ma anche il diritto interno dello Stato della Città del Vaticano⁷.

Entrambe queste esperienze dimostrano che la regolamentazione del trattamento dei dati personali risulta essere sempre più pervasiva nell'ordinamento internazionale, affinché quell'ideale di *società della dignità* soprarichiamato venga più efficacemente perseguito e nell'auspicio che essa possa condurre ad un mondo contraddistinto dalla convivenza pacifica tra le persone e l'effettiva tutela della loro dignità personale.

Alla luce di quanto sostenuto, nella trattazione che segue, si intende muovere il ragionamento da considerazioni di teoria generale del diritto internazionale, per indagare il perché si renda doveroso analizzare strumenti di tutela specifici dei dati personali nelle Organizzazioni Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano con particolare riferimento al suo potere esecutivo. Quindi, dopo essersi soffermati brevemente sull'individuazione di come i caratteri della soggettività di diritto internazionale, che assicura autonomia e indipendenza nell'ordinamento giuridico internazionale, si declinino in queste due esperienze concrete, ci si chiederà se gli strumenti giuridici attualmente vigenti a livello internazionale e in ambito regionale (facendo riferimento, in particolare, al celeberrimo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – *General Data Protection Regulation EU – GDPR EU*) debbano considerarsi applicabili ai casi concreti che possono sorgere in connessione ad una eventuale violazione o perdita dei dati personali che coinvolgano una Organizzazione Intergovernativa o lo Stato della Città del Vaticano. Se ne ricaverà che il potere di autoregolazione di questi due attori ha colmato

⁶ Cfr. JAN KLABBERS, *An Introduction to International Institutional Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, p. 31.

⁷ Così VINCENZO BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra Diritto Canonico e Diritto Internazionale*, in *Anuario de Derecho Canónico*, 4, 2015, p. 33.

delle lacune di tutela esistenti in alcuni contesti specifici e che, sebbene tutti questi strumenti giuridici non siano in modo esplicito e formale armonizzati, di fatto l'ordinamento giuridico internazionale e quelli nazionali stanno sviluppando un approccio pragmatico teso a collaborare per proteggere quello che è un diritto umano, rispettando però al contempo l'autonomia e l'indipendenza delle Organizzazioni Intergovernative e dello Stato della Città del Vaticano, affinché le prime possano svolgere il loro mandato istitutivo e il secondo realizzare al meglio la sua funzione strumentale rispetto alla Santa Sede.

2. Peculiarità delle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e dello Stato della Città del Vaticano nell'ordinamento internazionale

Prima di entrare nel merito della disciplina delle forme di tutela dei dati personali nei rispettivi ordinamenti giuridici delle Organizzazioni Intergovernative e dello Stato della Città del Vaticano, si ritiene opportuno soffermarsi su ciò che giustifica, nella teoria generale del diritto internazionale, la funzione normativa di un'istituzione e la sua capacità di generare effetti giuridici *ad intra* e *ad extra* rispetto all'ordinamento giuridico di pertinenza, ovvero la personalità giuridica di diritto internazionale.

Le Organizzazioni Internazionali Intergovernative (in seguito abbreviate come IGOs – da *Intergovernmental Organizations*) vengono in genere costituite dagli Stati come la forma di cooperazione istituzionalizzata più avanzata, perché vengono dotate di appositi organi cui è demandata, dagli Stati stessi attraverso l'atto costitutivo, la rappresentanza e la gestione di un interesse comune individuato e perseguibile solamente attraverso la creazione di un nuovo apparato istituzionale *super partes*⁸. È interessante evidenziare come la dottrina abbia messo in risalto che le IGOs, gestendo un interesse collettivo di più soggetti della comunità internazionale, vengano ad esercitare un *munus* che può essere paragonato a quella che, negli ordinamenti interni, è la funzione pubblica, svolgendo quindi un servizio pubblico internazionale⁹. La loro rilevanza e il numero delle IGOs nella comunità internazionale è progressivamente aumentato¹⁰ e sicuramente anche l'avvento della globalizzazione ha

⁸ Cfr. UGO DRAETTA, *Principi di diritto delle organizzazioni internazionali*, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pp. 15-16.

⁹ *Ibidem*, p. 16.

¹⁰ Cfr. JAN KLABBERS, *An Introduction to International Institutional Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, che a pp. 1-2 afferma che le stime sul numero di tali istituzioni variano da 240 a 350.

contribuito a diffondere la consapevolezza che questioni di carattere transnazionale andassero fronteggiate per mezzo di un foro appositamente creato per considerarle in modo cooperativo¹¹.

Esse vengono in genere identificate per la presenza di quattro elementi costitutivi fondamentali: un trattato istitutivo; un partenariato di Stati con qualità di Membri della IGO; l'indipendenza della IGO dagli Stati Membri ravvisabile nella presenza di propri organi di governo e amministrativi; una personalità giuridica internazionale¹². Quest'ultima caratteristica, che è stata oggetto di un vivace dibattito in dottrina¹³ e nella giurisprudenza internazionale¹⁴, determina importanti conseguenze che spesso, sul piano pratico, sono sottovalutate. L'esistenza di una soggettività internazionale fa sì che le IGOs siano titolari di diritti e doveri nell'ordinamento giuridico internazionale, svolgano un'attività che è imputabile all'ente e non agli Stati Membri e possano entrare in rapporti rilevanti per il diritto internazionale con gli altri soggetti della comunità internazionale. Il possesso di tale personalità giuridica determina una serie di

¹¹ Cfr. NIGEL D. WHITE, *The Law of International Organizations*, Manchester University Press, Manchester, 2017, p. 19.

¹² ANGELA DEL VECCHIO, *Analisi introduttiva ed evoluzione storica del fenomeno dell'organizzazione internazionale*, in ANGELA DEL VECCHIO (cur.), *Diritto delle Organizzazioni Internazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, p. 25 ss.

¹³ A tal riguardo, la dottrina si è divisa negli anni in tre orientamenti maggioritari. Accanto alla tesi volontaristica, sostenuta principalmente da Monaco che rinviene il fondamento della soggettività delle IGOs nel trattato istitutivo (cfr. RICCARDO MONACO, *Lezioni di organizzazione internazionale. Il diritto delle istituzioni internazionali*, Giappichelli, Torino, 1965); vi è poi la tesi oggettiva, secondo cui la personalità giuridica viene acquisita *ipso facto* dalla IGO, in ragione del suo agire in maniera autonoma rispetto agli Stati Membri sul piano internazionale (cfr. DEREK W. BOWETT, *The Law of International Institutions*, Stevens and Sons, London, 1963, p. 347). Diversamente, la concezione funzionale, oggi prevalente e originariamente sostenuta da Conforti e Arangio Ruiz, poi approfondita grazie ai contributi della Corte internazionale di giustizia, collega l'accertamento della personalità internazionale delle IGOs alla contemporanea presenza tanto di elementi soggettivi, legati alla volontà dei membri espressa nell'atto istitutivo, quanto di elementi oggettivi, connessi all'effettivo operare dell'ente nell'ordinamento internazionale (cfr. BENEDETTO CONFORTI, *La personalità internazionale delle unioni di Stati*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1964, p. 324 ss.; GAETANO ARANGIO RUIZ, *The Concept of International Law and the Theory of International Organization*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, III, 1972, Appendix, p. 629 ss.).

¹⁴ Si consideri il celebre parere consultivo dell'11 aprile 1949 emesso dalla Corte internazionale di giustizia, noto come caso *Bernadotte* che, nel riconoscere la personalità giuridica internazionale delle Nazioni Unite, precisa questo concetto in maniera molto efficace: "Accordingly, the Court has come to the conclusion that the Organization is an international person. That is not the same thing as saying that it is a State, which it certainly is not, or that its legal personality and rights and duties are the same as those of a State [...] Whereas a State possesses the totality of international rights and duties recognized by international law, the rights and duties of an entity such as the Organization must depend upon its purposes and functions as specified or implied in its constituent documents and developed in practice" (cfr. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*, Advisory Opinion, 11 aprile 1949, ICJ Reports 1949, pp. 179- 180).

conseguenze, che solo brevemente si accenneranno¹⁵. In primo luogo, essa consente alle IGOs di partecipare alla formazione delle norme internazionali, consuetudinarie e convenzionali (cd. *ius conventionis* o *ius tractandi*). In secondo luogo, esse possono esercitare diritto di legazione attiva e passiva, intrattenendo relazioni diplomatiche in modo stabile e permanente con altri soggetti di diritto internazionale, inviando e ricevendo rappresentanti diplomatici (cd. *ius legationis*). In terzo luogo, esse hanno il potere di porre in essere atti unilaterali, tanto con rilevanza interna quanto con rilevanza esterna, identificabili come atti giuridici internazionali, che sarebbero produttivi di conseguenze giuridiche per i destinatari solo con il loro assenso o acquiescenza. Inoltre, dalla personalità giuridica internazionale della IGO discende il potere di partecipare a procedimenti di risoluzione delle controversie di cui è parte, attraverso la presentazione di ricorsi o istanze nei confronti di altri soggetti di diritto internazionale. In quinto luogo, essendo soggetti di diritto internazionale, le IGOs sono responsabili sul piano internazionale per il loro operato e per l'eventuale violazione di norme internazionali, dal momento che la loro attività esterna è ad esse giuridicamente imputabile; infine – e particolarmente rilevante ai fini della nostra trattazione – dalla soggettività internazionale delle IGOs discende il godimento di un insieme di immunità e privilegi¹⁶, volti a

¹⁵ Per un maggiore approfondimento, si rimanda a: MARIA ROSARIA MAURO, *La personalità giuridica internazionale delle organizzazioni internazionali*, in ANGELA DEL VECCHIO (cur.), *Diritto delle organizzazioni internazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, p. 62 ss.

¹⁶ Fino alla seconda metà del XX secolo, le IGOs e il loro personale non godevano di privilegi e immunità specifiche, ma solitamente venivano a loro estesi i privilegi e le immunità concessi agli Stati e ai loro rappresentanti. Essi si basavano sulla prassi consuetudinaria, che venne successivamente codificata in tre convenzioni internazionali: la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la Convenzione di Vienna sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con le organizzazioni internazionali di carattere universale del 1975, che però non è ancora entrata in vigore. La regolamentazione specifica delle immunità e dei privilegi delle IGOs e del loro personale si è, poi, iniziata a sviluppare in modo specifico dal secondo dopoguerra, con l'istituzione delle Nazioni Unite, considerando la conclusione di trattati internazionali, come: la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946, la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Agenzie Specializzate del 1947 e il primo accordo di sede tra Nazioni Unite e Stati Uniti d'America del 1947. In tali strumenti normativi, i privilegi e le immunità rispecchiano quelle concesse tradizionalmente agli Stati e alle rispettive missioni e rappresentanti diplomatici e consolari. Tuttavia, esse hanno una *ratio* diversa rispetto a quella concessa agli Stati: mentre per questi ultimi prevale l'argomento della reciprocità e della cortesia internazionale, dirette conseguenze della sovranità e dell'uguaglianza degli Stati (cfr. *par in parem non habet jurisdictionem*), per le IGOs i privilegi e le immunità sono funzionali a preservare e garantire l'indipendenza dell'organizzazione consentendole di svolgere le proprie funzioni, che potrebbero altrimenti essere compromesse da interferenze indesiderate da parte dello Stato ospitante. Cfr. TOM RUYS, NICOLAS ANGELET, LUCA FERRO (cur.), *The Cambridge Handbook of Immunities of International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019. Questa è la logica di fondo sottesa alla corretta interpretazione dell'art. 105 della Carta delle Nazioni Unite: “1. L'Organizzazione gode nel territorio dei suoi Membri dei privilegi e delle immunità necessari per il raggiungimento dei suoi scopi; 2. I rappresentanti dei membri delle Nazioni Unite e i funzionari dell'Organizzazione godono parimenti

garantirne l'autonomia necessaria per l'esercizio delle loro funzioni, di cui si menziona specificamente l'immunità dalla giurisdizione¹⁷.

Questo fa sì che la legge nazionale dello Stato ospitante o gli strumenti giuridici regionali vigenti (come, ad esempio, il GDPR europeo) sulla protezione dei dati personali non possono ritenersi applicabili alle IGOs. Esse, cioè, non sono vincolate da tali strumenti giuridici a protezione dei dati personali nel luogo in cui operano.

La dottrina ha richiamato, a questo fine, una serie di ragioni plausibili, che tengono in considerazione tanto le motivazioni di carattere pratico quanto le ragioni di natura teorica¹⁸.

Innanzitutto, considerato che le IGOs operano a livello internazionale in molteplici Paesi e intrattengono relazioni con *stakeholders* provenienti da Stati diversi, sarebbe a livello pratico altamente gravoso e difficile, se non addirittura impossibile, ritenere di poter applicare le leggi sulla protezione dei dati di ogni Paese in cui esse operano, dal momento che questo rischierebbe di ostacolare il loro lavoro concreto o porterebbe ad un aumento degli oneri nello svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del mandato istitutivo. Questo, anche in ragione del fatto che tali leggi non sono uniformi e talvolta risultano in contrasto tra loro¹⁹ e che dover scegliere o dare priorità a regolamentazioni giuridiche spe-

dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni in relazione all'Organizzazione" da cui emerge chiaramente che la principale ragione connessa ai privilegi e alle immunità concesse alle IGOs è quella di garantire che esse possano adempiere ai mandati loro affidati dalla Comunità internazionale nel modo più efficiente ed efficace possibile e con il minimo impedimento.

¹⁷ Si tratta della più rilevante tipologia di immunità riconosciuta alle IGOs. Garantendo che nessun tribunale o corte nazionale possa avere la giurisdizione su casi riguardanti le IGOs, questa immunità anticipa e cerca di impedire la possibilità che le IGOs vengano sottoposte a controllo e pressione esterni da parte di Stati attraverso i loro organi giudiziari o amministrativi. Questo consente alle IGOs di svolgere il proprio mandato in piena autonomia e indipendenza. Ciò in ragione del fatto che, come è stato acutamente osservato in dottrina, se si imponesse una legislazione e una giurisdizione nazionale ad una IGO, inevitabilmente si metterebbe lo Stato ospitante in una posizione più favorevole rispetto a quella degli altri Stati Membri, con una conseguente violazione del principio dell'uguaglianza sovrana degli Stati. Cfr. ERIC DE BRABANDERE, *Measures of Constraint and the Immunity of International Organisations*, in TOM RUYSS, NICOLAS ANGELET, LUCA FERRO (cur), *The Cambridge Handbook of Immunities of International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, p. 211. Quanto detto consente di comprendere il significato delle osservazioni che l'Ufficio del Segretariato Generale delle Nazioni Unite ha inviato alla Commissione europea e al Comitato europeo per la protezione dei dati, in relazione alle Osservazioni del Segretariato delle Nazioni Unite a nome delle Organizzazioni del Sistema delle Nazioni Unite sulle "Linee guida 2/2020 sugli articoli 46 (2) (a) e 46 (3) (b) del Regolamento 2016/679 per i trasferimenti di dati personali tra autorità e organismi pubblici del SEE e non del SEE" del 14 maggio 2020, di cui si parlerà in seguito.

¹⁸ Cfr. MASSIMO MARELLI, *The law and practice of international organizations' interactions with personal data protection domestic regulation*, op. cit., pp. 7-8.

¹⁹ Marelli perspicacemente nota che si tratta della stessa logica rinvenibile anche nel caso dell'immunità di giurisdizione della IGO nei confronti delle leggi nazionali sui rapporti di lavoro. A questo

cifiche rispetto ad altre non sarebbe appropriato ed equo, considerata la diversità di culture giuridiche e delle sensibilità politiche di differenti Stati Membri, con il rischio di mettere pertanto in difficoltà lo *status* di attore indipendente e imparziale della IGO²⁰. In più, operando le IGOs a livello internazionale e in Paesi e regioni differenziate, deve essere garantito per assicurare l'efficienza e l'efficacia nella loro azione, che il flusso di dati nei loro sistemi interni rimanga disciplinato dalla medesima regolamentazione normativa, per evitare il rischio che i regimi normativi nazionali che disciplinano il trasferimento di dati arrivino, ad esempio, a bloccare i flussi di dati interni. In terzo luogo, sottoporre la tutela dei dati personali alle discipline nazionali comporterebbe l'accettazione del controllo e della supervisione da parte di autorità nazionali preposte al monitoraggio del rispetto della normativa nazionale così come di meccanismi di risoluzione delle controversie nazionali, in evidente contrasto con l'indipendenza della IGO.

Tuttavia, si è discusso circa l'applicabilità *ad extra* di alcuni strumenti giuridici internazionali o regionali di protezione dei dati personali, in ragione delle motivazioni che di seguito si riporteranno e che daranno atto delle diverse teorie dottrinali a riguardo.²¹

Quanto anticipato troverà, dettagliatamente, riscontro in riferimento alla legge applicabile nelle zone extraterritoriali della Santa Sede e, pertanto, al dualismo che contraddistingue il trattamento dei dati personali con riferimento a tale realtà.

riguardo, la Corte distrettuale statunitense della Columbia ha affermato che “*An attempt by the courts of one nation to adjudicate the personnel claims of international civil servants would entangle those courts in the internal administration of those organizations. Denial of immunity opens the door to divided decisions of the courts of different member states passing judgment on the rules, regulations, and decisions of the international bodies. Undercutting uniformity in the application of staff rules or regulations would undermine the ability of the organization to function effectively*”. Cfr. UNITED STATES COURT OF APPEALS, DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT, *Broadbent v. Organization of American States*, 8 gennaio 1980, 628 F.2d 27 (D.C. Cir. 1980), pp. 34-35, in www.casetext.com (consultato il 20 agosto 2024).

²⁰ Vi è stato chi ha contestato questa argomentazione ritenendo che la necessaria conformità con regolamentazioni giuridiche locali differenti metterebbe le IGOs nella stessa posizione delle grandi società multinazionali che, invece, operano rispettando queste leggi nazionali. Tuttavia, si può obiettare a questa argomentazione sostenendo che non è possibile assimilare due attori che hanno uno *status* giuridico diverso: infatti, mentre le società multinazionali operano in una giurisdizione in base al loro modello di business, valutando i potenziali rischi e profitti derivanti dal loro impiego in uno specifico mercato nazionale, le IGOs sono costituite come soggetti di diritto internazionale per raggiungere un peculiare mandato che è loro attribuito ai sensi del diritto internazionale. Cfr. MASSIMO MARELLI, *The law and practice of international organizations' interactions with personal data protection domestic regulation*, op. cit., p. 7.

²¹ Di questo avviso, ossia della possibilità che le IGOs siano assoggettate alle leggi nazionali in materia di protezione dei dati, sono: JAN KLABBERS, *An Introduction to International Institutional Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, pp. 136-139 e CHRISTOPHER KUNER, *International Organizations and the EU General Data Protection Regulation: Exploring the Interaction between the EU law and International Law*, in *International Organizations Law Review*, 16 2019, p.171.

Giova subito anticipare che la distinzione intercorrente tra la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano emerge, in modo chiaro, proprio in relazione alla soggettività internazionale.

Com'è noto, quest'ultima ricorre in presenza di specifici requisiti e consente all'attore che ne è titolare di poter partecipare attivamente alle dinamiche internazionali proprio in qualità di soggetto di diritto internazionale.

In tal senso, come desumibile dal *Trattato Lateranense* e dalla *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano* del 13 maggio 2023, lo Stato della Città del Vaticano svolge una funzione strumentale alla Santa Sede, poiché con la sua attività ne *assicura l'assoluta e visibile indipendenza [...]*²².

È dunque, la Santa Sede²³ ad avere la soggettività internazionale indipendentemente dalla realtà geografica, *rectius* Stato della Città del Vaticano, all'interno della quale esercita il suo potere di imperio²⁴. D'altronde la Santa Sede è il soggetto preposto alla conclusione di trattati con ulteriori attori dotati di soggettività internazionale, sia su base territoriale che funzionale come, per l'appunto, le Organizzazioni Intergovernative²⁵.

Ciononostante, lo Stato della Città del Vaticano è, senza dubbio, contraddistinto da una fisionomia statuale desumibile dalla presenza di un assetto istituzionale individuato dalla *Legge fondamentale* e animato dalla *Legge sulle Fonti del diritto*, del 1° ottobre 2008, n. LXXI, nonché da un'organizzazione strutturale specificata dalla *Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano N. CCLXXIV*, del 25 novembre 2018 con la quale è esercitata un'autonomia *potestas* di governo²⁶.

La sua esistenza, però, è funzionale al perseguimento delle finalità che sono proprie della Santa Sede e in tal senso, come evidenziato da autorevole dottrina²⁷, è possibile considerare lo Stato come parte della Santa Sede in senso ampio perché, al pari dei Dicasteri della Curia Romana, coadiuva l'attività del Romano Pontefice rivelandosi fondamentale laddove l'azione della Santa

²² Cfr. «Trattato fra la Santa Sede e l'Italia», in AAS XX1 (1929), n. 6, Preambolo, p. 209 ss.

²³ Il Romano Pontefice.

²⁴ In occasione della breccia di Porta Pia (1870) che ha determinato il venir meno degli Stati Pontifici per *debellatio*, la Santa Sede ha, comunque, continuato ad avere la soggettività internazionale pur in assenza di un territorio geograficamente inteso.

²⁵ Si pensi, in tal senso, all'Accordo tra la Santa Sede e l'Organizzazione per l'Unità Africana, del 19 febbraio 2002 o l'Accordo fondamentale tra la Santa Sede e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, del 15 febbraio 2000. Così VINCENZO BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra Diritto Canonico e Diritto Internazionale*, p. 46.

²⁶ AUGUSTO SINAGRA, PAOLO BARGIACCHI, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, Giuffrè, Milano, 2009.

²⁷ VINCENZO BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra Diritto Canonico e Diritto Internazionale*, pp. 33-37. PIO CIPROTTI, *Diritto ecclesiastico*, Cedam, Padova 1964, p. 106.

Sede, soprattutto in campo internazionale, richieda, necessariamente, come presupposto una realtà territoriale sulla quale esercitare la propria sovranità. In tal guisa, Il *Regolamento generale sulla protezione dei Dati personali* che si andrà ad esaminare nei successivi paragrafi, costituisce proprio espressione di quell'assetto ordinamentale contraddistinto da funzioni statali direttamente esercitate dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

3. Applicabilità degli strumenti di diritto internazionale e regionale alle IGOs in materia di protezione dei dati personali

Gli Autori che ritengono necessario estendere l'applicazione di regolamentazioni particolari in materia di protezione dei dati personali, lo fanno citando spesso alcune disposizioni o strumenti giuridici specifici, tra cui l'accordo di sede tra la Corte Penale Internazionale con lo Stato ospitante e la Convenzione 108+ del Consiglio d'Europa, significativi per le IGOs, ma non per lo Stato della Città del Vaticano dal momento che la Santa Sede non ne è parte; per concludere con lo strumento normativo universalmente noto come tra i più influenti, dettagliati ed avanzati sulla protezione dei dati personali: il Regolamento GDPR dell'Unione europea²⁸, le cui interconnessioni con l'ordinamento vaticano e con gli ordinamenti interni delle IGOs sono di significativo interesse.

3.1 Accordo di sede tra la Corte Penale Internazionale con lo Stato ospitante

Quanto al primo caso, l'art. 34.3 dell'Accordo di sede tra la Corte Penale Internazionale e lo Stato ospitante afferma che “*Without prejudice to their privileges, immunities and facilities, it is the duty of all persons enjoying such privileges, immunities and facilities to respect the laws and regulations of the host State. They also have the duty not to interfere in the internal affairs of the host State*”²⁹. Tale disposizione è stata oggetto di dibattito interpretativo, soprattutto

²⁸ Per una disamina delle disposizioni in parola, si rimanda a: MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO, *European General Data Protection Regulation in Third-Party States and International Organizations. Innovations and Debating Perspectives*, in *Apollinaris*, 1, XCI, 2018, pp. 243-262; CHRISTOPHER KUNER, *International Organizations and the EU General Data Protection Regulation*, in *Legal Studies Research*, 20, Cambridge University Press, 2018, pp. 158-191; CLAES G. GRANMAR, *Global Applicability of the GDPR in context*, in *International Data Privacy Law*, 11, 3, 2021, pp. 225-244; MASSIMO MARELLI, *Transferring personal data to international organizations under the GDPR: an analysis of the transfer mechanisms*, in *International Data Privacy Law*, 14, 1, 2023, pp. 19-36.

²⁹ *Headquarters Agreement between the International Criminal Court and the Host State*, ICC-BD/04-01-08 entrato in vigore il 1° marzo 2008.

per ciò che attiene all'obbligo "*to respect*", su cui in dottrina ci si è chiesto se esso implichi un impegno morale di non intervento nell'ordinamento giuridico interno dello Stato ospitante, o si sostanzi in un obbligo giuridico positivo di applicazione delle leggi e dei regolamenti di quest'ultimo³⁰. Si ritiene, come giustamente ha sottolineato qualche commentatore, che l'interpretazione più coerente con il significato ordinario dei termini del trattato e, pertanto, con l'art. 31 par. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, sia quella che suggerisce non tanto un rispetto cogente della normativa interna, quanto un *standard* di condotta che assicuri la messa in atto di uno spirito generale di cooperazione con lo Stato ospitante, astenendosi da atti irrispettosi che potrebbero interferire con gli affari interni ovvero violare le leggi e l'ordine pubblico, ma sempre nel rispetto della necessità per la IGO di svolgere il proprio mandato ai sensi del diritto internazionale, senza interferenze e in piena indipendenza³¹.

3.2 Convenzione 108+ del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Di particolare importanza è, poi, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali del 1981 (nota come Convenzione 108), così come modificata e aggiornata dal Protocollo STCE n. 223 del 2018, teso a modernizzare il testo del trattato per venire incontro alle esigenze: "*to better address emerging privacy challenges resulting from the increasing use of new information and communication technologies (IT), the globalisation of processing operations and the ever greater flows of personal data, and, at the same time, to strengthen the Convention's evaluation and follow-up mechanism*"³².

Per meglio comprendere la *ratio* sottesa alle disposizioni della predetta Convenzione, è di particolare utilità la *Relazione esplicativa* allegata al testo della Convenzione aggiornata 108+, da cui emerge, ad una lettura complessiva, che le IGOs sarebbero soggette, nell'espletamento del proprio mandato sia nella sede centrale sia negli uffici decentrati e locali operanti nel mondo, solo

³⁰ Cfr. EILEEN DENZA, *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Oxford University Press, Oxford, 2016, dove si espongono le diverse tesi di Denza (a favore di obbligo giuridico) e di Hurst (che legge la disposizione sotto la lente interpretativa dell'obbligo morale), p. 374.

³¹ Così MASSIMO MARELLI, *The law and practice of international organizations' interactions with personal data protection domestic regulation*, cit, p. 8.

³² Si veda COUCL OF EUROPE, *Convention 108+ for the protection of individuals with regard to the processing of personal data – Explanatory Report*, par. 1, in www.rm.coe.int (consultato il 30 agosto 2024).

alle proprie regolamentazioni in materia, qualora queste dimostrassero che gli *standard* di tutela da loro garantiti sono corrispondenti al livello sostanziale di protezione richiesto dalla Convenzione. Questo lo si evince dal fatto che la Convenzione, avendo ad oggetto il flusso transfrontaliero e senza confini dei dati³³, è aperta all'adesione anche degli Stati non membri del Consiglio d'Europa e delle IGOs, che ottenessero un parere positivo da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul livello di protezione dei dati personali nel proprio ordinamento interno³⁴, ravvisabile in una regolamentazione coerente ed esaustiva in materia e nella predisposizione di un sistema di supervisione indipendente, oltre a rimedi efficaci in caso di violazione delle norme.

È interessante, poi, sottolineare che la Convenzione 108+ dà una definizione molto ampia di IGOs per mezzo della formula "*international organisations which are defined as organisations governed by public international law*"³⁵, confermando che l'approccio alla protezione dei diritti umani che la Convenzione, come l'istituzione in cui è stata conclusa, persegue, è di tipo pragmatico, orientata cioè a perseguire la massima protezione possibile del diritto alla tutela dei dati personali e che qualsiasi entità che, in virtù dell'immunità dalla giurisdizione, sia esentata dal rispetto delle leggi e delle disposizioni degli Stati parte del Consiglio d'Europa in materia, sia comunque incoraggiata ad adottare una regolamentazione conforme ai requisiti della Convenzione 108+ e ad aderire al sistema di protezione previsto dalla Convenzione in parola per evitare rischi in caso di trasferimento transfrontaliero dei dati³⁶. Quindi, il trasferimento dei dati personali può avvenire solo se viene protetto "*every individual, whatever his or her nationality or residence, with regard to the processing of their personal data, thereby contributing to respect for his or her human rights and fundamental freedoms, and in particular the right to privacy*"³⁷ anche qualora i dati personali uscissero dall'ombrello protettivo della Convenzione.

Quanto detto viene ulteriormente confermato dall'ultima bozza del 2021 del questionario di valutazione e di *follow-up* del Comitato Consultivo appositamente istituito nel quadro della Convenzione 108+, per monitorare e valutare su base continuativa la progressiva attuazione della stessa³⁸. Alla sezione "*specific*

³³ COUCL OF EUROPE, *Convention 108+ for the protection of individuals with regard to the processing of personal data – Explanatory Report*, par. 173.

³⁴ Art. 23(e) della Convenzione 108+.

³⁵ COUCL OF EUROPE, *Convention 108+ for the protection of individuals with regard to the processing of personal data – Explanatory Report*, par. 173.

³⁶ Art. 14 della Convenzione 108+.

³⁷ Art. 1 della Convenzione 108+.

³⁸ Cfr. COUNCIL OF EUROPE, *Consultative Committee of the Convention for the Protection of Indi-*

issues regarding international organisations”, il Comitato nota che “*most international organisations are usually not subject to national legislations and benefit from a wide immunity of jurisdiction*”³⁹ ma che ciò che preme raggiungere è “*to establish genuine dynamic of harmonised protection while liberalising data flows between parties*”⁴⁰. Questo richiede alle IGOs che provvedano ad una propria modalità di ricorso giudiziale e di rimedi, quali *ragionevoli mezzi alternativi*, per controbilanciare l’immunità dalla giurisdizione di cui esse godono⁴¹. Nello specifico, esse devono assicurare: la configurazione di sanzioni adeguate e il diritto di ogni individuo di disporre di un rimedio in caso di violazione dei diritti sanciti nella Convenzione; il potere delle autorità di controllo di indagare sulle violazioni alla Convenzione 108+ affinché possano avviare procedimenti giudiziari in materia; la possibilità di presentare richiesta di appello in tribunale alla decisione di una sopramenzionata autorità⁴².

Dell’avviso che le IGOs siano disciplinate dai propri sistemi normativi e non da quelli del paese sul cui territorio operano è anche il Parere legale della Direzione di Affari Legali del Consiglio d’Europa sull’interpretazione della nozione di “giurisdizione” in relazione all’art. 14 della Convenzione 108+⁴³, che specifica come il termine “territorio” presente nella Convenzione 108 del 1981 fosse stato sostituito nella versione modernizzata del 2018 con il concetto di “giurisdizione” che, non potendo essere vista solamente come “territoriale”, può applicarsi anche alle IGOs in quanto, ai sensi dell’art. 27 della Convenzione 108+, possono divenire parti della stessa. Quindi, il parere dettaglia che: “*Convention 108 is not concerned with the question who exer-*

viduals with regard to Automatic Processing of Personal Data, Draft and Evaluation and Follow-up Questionnaire, 16 novembre 2018, Doc. N. T-PD (2018)20. Il documento è reperibile in www.rm.coe.int (consultato il 30 agosto 2024).

³⁹ *Ivi*, p. 4.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Il complesso bilanciamento tra riconoscimento delle immunità delle IGOs e la garanzia di una protezione equivalente è stata affrontata in due celebri decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU): la *Waite and Kennedy v. Germany* (ricorso n. 26083/94 e decisione del 18 febbraio 1999) e la *Beer and Reagan v. Germany* (ricorso 28934/95 e decisione del 18 febbraio 1999). In questi casi i ricorrenti contestavano la legittimità di decisioni con i quali i tribunali tedeschi avevano concesso l’immunità dalla giurisdizione all’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in relazione ad un contenzioso inerente i rapporti di lavoro con essa del personale non funzionario. In entrambi i casi, nel contesto della verifica della corretta applicazione dei parametri dell’art. 6 CEDU, la Corte ha effettuato un test di proporzionalità nella restrizione del diritto di adire un giudice e ha constatato che le *vie alternative* predisposte dall’Organizzazione e disponibili per i ricorrenti fossero adeguate.

⁴² Cfr. *Ivi*, p. 7.

⁴³ COUNCIL OF EUROPE, DIRECTORATE OF LEGAL ADVICE AND PUBLIC INTERNATIONAL LAW, *The interpretation of the notion of “jurisdiction” in relation to article 14 of Convention 108+*, Strasbourg, 18 february 2021.

cises lawfully sovereignty over a certain territory, but with the effectiveness of the data protection regime applicable to the processing of personal data in a given context. The exercise of jurisdiction over data processing is in any case not always territorial, as the examples of international organizations or the extraterritorial application of domestic or EU law show. Territoriality is anyway a contested juridical concept when it comes to data regulation by law, which is probably one of the reasons why its use was abandoned during the revision of Convention 108”⁴⁴, confermando di fatto che le IGOs hanno una propria giurisdizione e un potere coercitivo di far applicare la propria regolamentazione sulla protezione dei dati personali.

3.3 Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell’Unione europea

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (noto come Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) mira a facilitare e a semplificare il più possibile il flusso di dati all’interno di uno spazio virtuale unico dell’Unione, salvaguardando quello che nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea è considerato come un diritto fondamentale⁴⁵.

In tale contesto, qualsiasi trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’Organizzazione internazionale è consentito solamente se rispetta le condizioni previste dal Capo V del GDPR⁴⁶, che riconosce alcune limitate e molto rilevanti deroghe in situazioni specifiche in cui il trasferimento dei dati è così importante da dover avvenire indipendentemente dal livello di protezione fornito dall’entità ricevente.

È attualmente in corso un dibattito sull’applicabilità del GDPR alle attività di elaborazione dei dati tanto delle IGOs quanto dello Stato della Città del Vaticano, e quindi ci si chiede se tali istituzioni possano dirsi vincolate dal diritto eurounitario dal momento che il Regolamento non disciplina in modo chiaro i termini della sua relazione con esse.

Chi sostiene l’applicabilità del GDPR alle attività di elaborazione dei dati

⁴⁴ *Ivi*, par. 34.

⁴⁵ Cfr. art. 8 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

⁴⁶ Esso prevede: “L’accertamento da parte della Commissione europea di un livello di protezione essenzialmente equivalente; o la predisposizione di misure di salvaguardia appropriate tra entità trasferente soggetta a GDPR ed entità ricevente con livello di protezione essenzialmente adeguata”. Cfr. artt. 45 e 46 GDPR.

delle IGOs, lo fa sulla base dell'art. 2 (2) GDPR, che individua le situazioni in cui tale Regolamento non si applica, e tra queste non rientra il caso di specie. Quindi, ritenendo che ciò che non sia stato specificamente negato debba considerarsi ammesso, si consentirebbe l'applicazione del GDPR alle attività delle IGOs. Di contro, chi nega invece l'ammissibilità di questa interpretazione, sostiene che l'art. 2 GDPR fornisca un elenco di *attività* e non, invece, di *attori*, da intendersi come casi esemplificativi, ma non tassativi.

In secondo luogo, l'estendibilità del GDPR alle attività delle IGOs parrebbe derivare dall'ambito di applicazione territoriale allargata ed extraterritoriale di tale Regolamento, come espresso nell'art. 3 GDPR, che sostiene che il Regolamento copra qualsiasi entità che rientri in tali parametri, comprese le società con sede in un Paese terzo. Tuttavia, questa lettura trascura il fatto che le società che risiedono al di fuori dello spazio unico europeo sono assoggettate al GDPR perché trattano dati personali di interessati nell'UE in attività come l'offerta di beni e servizi o il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui essi si verificano nell'UE⁴⁷. Il fatto che il GDPR non sia destinato ad applicarsi ad un'altra entità sovrana, pariordinata nell'ordinamento internazionale e distinta dall'UE, è desumibile dall'art. 3.3 GDPR e dal Considerando n. 25 al Regolamento che chiariscono che le missioni diplomatiche o consolari degli Stati Membri dell'Unione europea, al di fuori dell'UE stessa, sono vincolate dal GDPR, quale legge sulla protezione dei dati degli Stati membri dell'UE. Da un'altra prospettiva, però, si potrebbe affermare che se l'UE prevede l'applicazione della propria regolamentazione in materia alle attività delle sedi diplomatiche dei suoi Stati membri nei Paesi terzi allora, *mutatis mutandi*, si potrebbe affermare che le missioni diplomatiche e le sedi consolari di Paesi terzi nell'UE, così come le IGOs, dovrebbero poter applicare la propria regolamentazione, escludendo invece quella nazionale dello Stato ospitante⁴⁸.

⁴⁷ Cfr. art. 3.2 GDPR.

⁴⁸ Questo viene specificato anche da EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD, *Guidelines n. 3/2018 on the territorial scope of GDPR (Article 3)*, Version 2.1 12 november 2019, il documento è reperibile in: www.edpb.europa.eu (consultato il 1° settembre 2024). "Though not related to the application of Article 3(3), a different situation is the one where, by virtue of international law, certain entities, bodies or organizations established in the Union benefit from privileges and immunities such as those laid down in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, the Vienna Convention on Consular Relations of 1963 or headquarter agreements concluded between international organizations and their host countries in the Union. In this regard, the EDPB recalls that the application of the GDPR is without prejudice to the provisions of international law, such as the ones governing the privileges and immunities of non-EU diplomatic missions and consular posts, as well as international organizations. At the same time, it is important to recall that any controller or processor that falls within the scope of the GDPR for a given processing activity and that exchanges personal data with such entities, bodies and organizations have to comply with the GDPR, including where applicable its rules on transfers

Nel caso specifico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è stato l'Ufficio del Segretariato ONU a fornire un commento molto esaustivo circa la non applicabilità del GDPR all'ONU, compresi i suoi Fondi, Programmi, Organi Sussidiari e Agenzie Specializzate, nel contesto dell'elaborazione delle Linee Guida Volontarie del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati n. 2/2020 sugli artt. 46.2 e 46.3.b del GDPR per i trasferimenti di dati personali tra autorità e organismi pubblici dell'Area Economica Europea ed extra-Area Economica Europea⁴⁹. In tale occasione, l'Ufficio del Segretariato ONU ha avuto modo di precisare, nei propri commenti, che i documenti e gli archivi costituiscono "proprietà e beni" dell'Organizzazione e, in quanto tali, rientrano nelle disposizioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946. In particolare, l'art. II (3) di detta Convenzione stabilisce che le proprietà e i beni delle Nazioni Unite, "ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualsiasi altra forma di ingerenza, sia essa di natura esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa"⁵⁰. Secondo il Segretariato delle Nazioni Unite, ciò significa che "all data of the Organization is immune from any form of interference, including by legislative action"⁵¹ e che la Carta delle Nazioni Unite prevale su qualsiasi altro accordo internazionale ex art. 103 della Carta stessa e anche sul GDPR, che trova la sua base giuridica nei Trattati dell'Unione europea⁵². Questo principio è, tra l'altro, ribadito dagli stessi Trattati dell'Unione europea (artt. 3.5 e 21 TUE e art. 351 TFUE).

Ciò nonostante, il Segretariato ONU ha sostenuto che, sebbene il GDPR non debba dirsi applicabile al sistema delle Nazioni Unite, è questa Organizzazione che si impegna a proteggere i principi che stanno alla base della regolamentazione europea, delineati all'art. 5 GDPR. Essi, infatti, sono stati inglobati nei testi giuridici di riferimento del sistema delle Nazioni Unite, come le Risoluzioni dell'Assemblea Generale ONU del 1989 e del 1990 contenenti le *Linee Guida*

to third countries or international organizations".

⁴⁹ UNITED NATIONS, *Comments of the United Nations Secretariat on behalf of the United Nations System Organizations on the "Guidelines 2/2020 on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of Regulation 2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies" adopted by the European Data Protection Board on 18 January 2020*, 14 maggio 2020, il documento è reperibile in: www.edpb.europa.eu (consultato il 1° settembre 2024).

⁵⁰ Art. II.3 Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, 13 febbraio 1946.

⁵¹ UNITED NATIONS, *Comments of the United Nations Secretariat on behalf of the United Nations System Organizations on the "Guidelines 2/2020 on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of Regulation 2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies" adopted by the European Data Protection Board on 18 January 2020*, 14 maggio 2020, n. 19.

⁵² Ivi, par. 32.

per la *Regolamentazione degli Archivi Informatizzati di Dati Personali*⁵³, tutte le successive Risoluzioni della medesima Assemblea Generale sul tema⁵⁴ e gli importanti *Principi di Protezione dei Dati Personali e della Privacy* conclusi dal Consiglio dei Direttori Generali del sistema delle Nazioni Unite per il Coordinamento del 2018⁵⁵, e hanno assunto un importante ruolo armonizzatore di tutte le *policies* progressivamente concluse da Organi ed Organismi afferenti al sistema ONU in materia di protezione dei dati personali⁵⁶.

4. Le policies interne per la protezione dei dati personali e le autorità preposte alla loro implementazione nelle Organizzazioni Intergovernative

Si reputa opportuno, quindi, sintetizzare il contenuto di tali politiche, anteponendo una necessaria riflessione sul perché della loro rilevanza, vista la

⁵³ Cfr. UN GENERAL ASSEMBLY, Resolution 44/132, *Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files*, 5 December 1989; e UN GENERAL ASSEMBLY, Resolution 45/95, *Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files*, 14 December 1990.

⁵⁴ Cfr. *Ex multis* UN GENERAL ASSEMBLY, Resolutions 68/167, 69/166, 71/199, and 73/179, *The Right to Privacy in the Digital Age*, 18 December 2013, 18 December 2014, 19 December 2016, and 17 December 2018. Si veda, inoltre, UN GENERAL ASSEMBLY, Resolution 2741/XXV, *Electronic Data Processing in the Organizations of the United Nations System*, 17 December 1970; UN GENERAL ASSEMBLY, Resolution 55/63, *Combating the criminal misuse of information technologies*, 4 December 2000; UN GENERAL ASSEMBLY, Resolution 58/199, *Creation of a Global Culture of Cybersecurity and the Protection of Critical Information Infrastructures*, 23 December 2003; and UN GENERAL ASSEMBLY, Resolution 64/211, *Creation of a Global Culture of Cybersecurity and Taking Stock of National Efforts to Protect Critical Information Infrastructures*, 21 December 2009.

⁵⁵ UN SYSTEM CHIEF EXECUTIVES BOARD FOR COORDINATION, *Principles on Personal Data Protection and Privacy*, 11 ottobre 2018, il documento è reperibile in: www.unsceb.org (consultato il 1° settembre 2024).

⁵⁶ L'esistenza di alcune divergenze tra le interpretazioni fornite dal diritto dell'Unione europea in materia, in particolare derivanti dal GDPR e dai numerosi commenti e linee guida prodotte dal Comitato europeo per la protezione dei dati, e la prassi attuata dalle IGOs si evince dal fatto che talvolta i mandati di queste ultime richiedono una modalità di trattamento dei dati diversa rispetto a quella proposta dal GDPR. Si pensi al principio di limitazione dello scopo del trattamento: esso si intende, internamente ad una IGO, interpretato in senso ampio in modo da garantire che il trattamento sia conforme e soggetto al mandato delle stesse e coerente con le finalità di servizio pubblico che le stesse perseguono. Questo significa anche che esse devono, quindi, essere libere di trasferire tali dati all'interno del sistema ONU senza restrizioni esterne. Oppure il principio di limitazione di conservazione dei dati: anch'esso deve sempre considerare il mandato delle Organizzazioni. Pertanto, il diritto all'oblio non può essere ad esempio attuato in alcune circostanze che richiedono di indentificare una persona per un tempo indeterminato, come nel caso di individui iscritti nelle *sanction lists* delle Nazioni Unite o risultanti in situazioni di emergenza. Si veda UNITED NATIONS, *Comments of the United Nations Secretariat on behalf of the United Nations System Organizations on the "Guidelines 2/2020 on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of Regulation 2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies" adopted by the European Data Protection Board on 18 January 2020*, 14 maggio 2020, nn. 64-67.

diretta connessione con la soggettività internazionale delle Organizzazioni Intergovernative. È, infatti, da questa che deriva il loro potere di autoregolamentazione che, sebbene abbia una finalità interna e miri ad assolvere ad una funzionalità *ad intra* dell'istituzione, ha di fatto un inevitabile impatto esterno, su soggetti terzi che possono essere coinvolti in quanto beneficiari dell'azione dell'Organizzazione in parola, in quanto candidati a lavorarvi all'interno o in qualità di fornitori. In tutti questi casi, infatti, è importante interrogarsi sull'effettiva tutela del loro fondamentale diritto alla protezione dei dati personali.

È il sopramenzionato commento dell'Ufficio del Segretario Generale ONU, presentato al Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, a fornire alcuni interessanti spunti di riflessione. La Direzione degli Affari legali ONU ha precisato, in quella sede, che le Organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite hanno progressivamente sviluppato regole e politiche interne che si applicano alla protezione dei dati riguardanti, tra l'altro, il rispettivo personale e altri collaboratori (compresi i contingenti militari e le forze di *peace-keeping* nelle operazioni di pace), le persone che si trovano in condizioni vulnerabili (come i rifugiati), i fornitori di beni necessari per le Organizzazioni, al fine di realizzare in concreto la loro azione, e altre entità registrate nel *Global Marketplace* delle Nazioni Unite, i delegati e i partecipanti alle conferenze internazionali o alle riunioni degli organi di governi, nonché le persone incluse nella *Consolidated Sanctions List* del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e concernente l'identificazione di quanti sono sospettati o coinvolti nel terrorismo o nel suo sostegno finanziario⁵⁷.

Queste politiche vengono riviste periodicamente affinché risultino sempre adeguate allo scopo da perseguire. Tra gli esempi, si possono citare i *Principi di Protezione dei Dati* dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni del 2009⁵⁸ e il relativo *Manuale per la Protezione dei Dati* del 2010⁵⁹; la *Politica sulla protezione dei dati personali delle persone di interesse per l'UNHCR*⁶⁰

⁵⁷ *Ibidem*, par. 5.

⁵⁸ Cfr. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION, *Data Protection Principles*, 2009, il documento è reperibile all'URL: <https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd486/files/documents/2023-08/iom-dp-principles-en.pdf> (consultato il 1° settembre 2024). Si tratta di uno dei primi testi conclusi in materia da un'Organizzazione Intergovernativa.

⁵⁹ Cfr. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION, *Data Protection Manual*, 2010, il documento è reperibile all'URL: <https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd486/files/documents/2023-08/iom-dp-principles-en.pdf> (consultato il 1° settembre 2024).

⁶⁰ Cfr. UNHCR, *Policy on the Protection of Personal Data of Persons of Concern to UNHCR*, maggio 2015, il documento è reperibile all'URL: <https://www.refworld.org/policy/strategy/unhcr/2015/en/120873?prevDestination=search&prevPath=/search?keywords=Policy+on+the+Protection+of+Personal+Data+of+Persons+of+Concern+to+UNHCR&sort=score&order=desc&result=result-120873-en> (consultato il 1° settembre 2024).

del 2015 che stabiliva le regole e i principi relativi al trattamento dei dati personali identificabili delle persone sotto la protezione dell'Agenzia ONU per i rifugiati e che è stata rivista e modificata nel 2022 con la pubblicazione della *Politica Generale della Protezione dei Dati e della Privacy*⁶¹; la *Guida per la Protezione dei Dati Personali e della Privacy* del WFP del 2016⁶²; la *Politica sulla Protezione dei Dati Personali* dell'UNICEF del 2020⁶³; i *Principi sui Dati* dell'WHO⁶⁴ del 2020; la *Politica sui Dati Personali* del Gruppo della Banca Mondiale del 2021, modificata e aggiornata nel 2023⁶⁵, la *Politica sulla Governance dei Dati* dell'IFAD del 2022⁶⁶ e la *Politica sulla Protezione dei Dati* della FAO del 2022⁶⁷.

La spinta verso il loro proliferare è dipesa anche da una serie di difficoltà che il sistema delle Nazioni Unite ha dovuto fronteggiare nei rapporti esistenti con terze parti: alcune di esse, in particolare quelle provenienti dallo spazio unico europeo, si sono talvolta rifiutate di condividere informazioni di identificazione personale con le Organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, nonostante tali dati fossero necessari per attuare i mandati delle Organizzazioni; oppure avversità si sono ravvisate nel concludere o rinnovare accordi con fornitori per servizi indispensabili allo svolgimento delle attività previste dal mandato. Infine, sono sorte difficoltà nel ricevere finanziamenti volontari dalla Commissione Europea e dagli Stati membri dell'Unione europea, con potenziali danni irreversibili alle finalità da raggiungere e stabilite dagli Stati

⁶¹ Cfr. UNHCR, *General Policy on Personal Data Protection and Privacy*, 20 dicembre 2022, il documento è reperibile all'URL: <https://www.refworld.org/policy/strategy/unhcr/2022/en/124207?prevDestination=search&prevPath=/search?keywords=Policy+on+the+Protection+of+Personal+Data+of+Persons+of+Concern+to+UNHCR&sort=score&order=desc&result=result-124207-en> (consultato il 1° settembre 2024).

⁶² Cfr. WORLD FOOD PROGRAM, *WFP Guide to Personal Data Protection and Privacy*, 2016, il documento è reperibile all'URL: <https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495ca-ca154cb97/download/> (consultato il 1° settembre 2024).

⁶³ Cfr. UNICEF, *UNICEF Policy On Personal Data Protection*, 15 luglio 2020, il documento è reperibile all'URL: <https://www.unicef.org/supply/media/5356/file/Policy-on-personal-data-protection-July2020.pdf> (consultato il 1° settembre 2024).

⁶⁴ WORLD HEALTH ORGANIZATION, *WHO Data Principles*, 10 agosto 2020, il documento è reperibile all'URL: [https://cdn.who.int/media/docs/default-source/world-health-data-platform/who-data-principles-10aug-\(3\)_64f62ef2-254b-41f4-9e3e-57ee6330b0bb.pdf?sfvrsn=3d89acf0_6](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/world-health-data-platform/who-data-principles-10aug-(3)_64f62ef2-254b-41f4-9e3e-57ee6330b0bb.pdf?sfvrsn=3d89acf0_6) (consultato il 1° settembre 2024).

⁶⁵ Cfr. WORLD BANK GROUP, *Personal Data Privacy Policy*, 1° gennaio 2023, il documento è reperibile all'URL: <https://ppfdocuments.azureedge.net/0298ff3b-8893-4894-91af-1ffb7c0d59e1.pdf> (consultato il 1° settembre 2024).

⁶⁶ Cfr. IFAD, *IFAD Data Governance Policy*, 23 novembre 2022, il documento è reperibile all'URL: <https://webapps.ifad.org/members/eb/137/docs/EB-2022-137-R-8.pdf> (consultato il 1° settembre 2024).

⁶⁷ Cfr. FAO, *Data Protection Policy*, 8 luglio 2022, il documento è reperibile all'URL: https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/AC2022-06.pdf (consultato il 1° settembre 2024).

membri delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, dal momento che tali *stakeholders* chiedevano l'applicazione del GDPR⁶⁸.

Pertanto, le numerose *policies* concluse sotto l'ombrello del sistema delle Nazioni Unite, che prendono a modello i sopra menzionati *Principi ONU di Protezione dei Dati Personali e della Privacy* del 2018, mirano a garantire che la raccolta, l'uso e la gestione dei dati personali avvenga in modalità conformi agli *standard* internazionali preposti alla tutela dell'identità personale, agevolando in questo modo la cooperazione interistituzionale tra Organizzazioni Intergovernative e con gli Stati Membri.

Tra i principi, degni di nota, vi sono: la legalità e la trasparenza, affinché la raccolta e il trattamento dei dati avvenga in modo lecito e si consenta all'interessato di comprendere quali suoi dati personali vengano raccolti e per quali scopi specifici; quindi la specificità dei fini, di modo che il fine del trattamento sia determinato, esplicito e legittimo. Questo significa che astrattamente non dovrebbe ritenersi possibile utilizzare i dati personali per finalità diverse rispetto a quelle per le quali furono originariamente raccolti, a meno che non si sia ottenuto in seguito il consenso dall'interessato. Vi è, poi, la minimizzazione dei dati, ovvero la pertinenza dei dati con il fine che si intende raggiungere, per limitare la quantità di informazioni personali in circolazione e, così, il rischio di violazioni o abusi. Un altro principio è quello relativo all'accuratezza dei dati, cioè l'importanza che essi siano raccolti in modo esatto e, se necessario, vengano aggiornati. Questo significa che i dati inesatti o non aggiornati dovrebbero essere eliminati o rettificati. Quanto alla limitazione della conservazione, questo principio che ispira il trattamento mira a tutelare che i dati non vengano conservati per un periodo superiore rispetto a quello strettamente necessario, sulla base delle finalità per cui sono stati raccolti. Ciò comporta che dopo il raggiungimento dello scopo, i dati dovrebbero essere cancellati. Vi è poi il principio dell'integrità e della riservatezza, che impone l'adozione di misure adeguate a proteggere i dati da accessi non autorizzati, da manipolazioni o di-

⁶⁸ Cfr. UNITED NATIONS, *Comments of the United Nations Secretariat on behalf of the United Nations System Organizations on the "Guidelines 2/2020 on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of Regulation 2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies"* adopted by the European Data Protection Board on 18 January 2020, 14 maggio 2020, n. 5. Nel testo si afferma che i casi più gravi di mancata cooperazione sono ravvisati con riferimento a: "i) the flow of data between the office of the United Nations High Commissioner for Refugees and resettlement agencies as well as providers of essential and vital care for refugees; ii) the transfer of data from European research agencies and the International Agency for Research on Cancer of the World Health Organization; iii) the transfer of personal data from European Union Member States to the International Organization for Migration for purposes such as labour market integration of refugees and assisted voluntary return and reintegration of migrants; iv) the conclusion of contracts concerning cloud-computing and other IT services for the United Nations Secretariat and other entities". In *ivi*, n. 12.

struzioni. Questo principio collega le misure che devono essere intraprese per la protezione dei dati con quelle di sicurezza delle informazioni. Infine, il principio di *accountability* richiede che i responsabili del trattamento dei dati siano in grado di dimostrare la conformità ai summenzionati principi e l'adozione di misure preventive e correttive in caso di violazioni.

Pertanto, tutti questi principi prevedono la predisposizione di adeguati obblighi di condotta per prevenire l'insorgere di casi di violazione dei dati, ma nello stesso tempo richiedono un adeguamento istituzionale e para-giurisdizionale, per mezzo della designazione di un'autorità interna o di un Comitato per la protezione dei dati, che abbia il compito di sovrintendere la corretta gestione delle informazioni personali che l'Organizzazione è chiamata a trattare. Tale organismo, essendo interno, è chiamato ad assicurare il rispetto dei principi sopramenzionati e, di conseguenza, una gestione trasparente e sicura dei dati. Quindi esso monitora che operazioni come la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati personali siano conformi alle politiche interne e agli accordi internazionali. Esso, inoltre, essendo indipendente, opera senza influenze o pressioni esterne. In molte Organizzazioni viene istituito il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) quale entità separata che riporta direttamente ai vertici dell'Organizzazione o a Comitati specifici i risultati del proprio lavoro di controllo, al fine di evitare interferenze nell'adempimento dei loro compiti. Tale organismo, oltre a questa attività di controllo e vigilanza, spesso fornisce anche consulenza alle varie unità operative dell'Organizzazione, forma e sensibilizza il personale interno su come adeguarsi in concreto alla *policy* in materia di dati personali e su come affrontare determinate questioni legali, quali ad esempio la salvaguardia dei diritti degli interessati in caso di accesso, rettifica o cancellazione dei dati. Un'altra funzione che tale autorità assolve è quella relativa all'aggiornamento o alla modifica dei dati degli interessati: infatti, essendo loro i responsabili del trattamento, gestiscono le richieste degli interessati di accesso ai loro dati personali, di correzione, di limitazione dell'uso e di richiesta di cancellazione. L'Autorità di protezione dei dati conduce, inoltre, *audit* regolari e monitora il rispetto delle normative interne, verificando che i dati siano gestiti in modo sicuro e in conformità agli obblighi di trasparenza e *accountability*. Infine, in caso di violazione dei dati, l'autorità agisce immediatamente per valutare e mitigare i danni. Essa è chiamata ad informare i soggetti interessati e, se necessario, a garantire che vengano attuate misure correttive. Talvolta sono previste procedure specifiche per la segnalazione di incidenti di sicurezza ai propri Stati Membri o ad altre Organizzazioni Intergovernative con cui è in atto un rapporto di collaborazione. In tutti questi casi, l'evoluzione delle tecnologie e delle minacce della sicurezza informatica, richiedono all'autorità un

aggiornamento e un monitoraggio continuo per affrontare nuove sfide connesse, ad esempio, con la raccolta di dati biometrici, l'intelligenza artificiale e la protezione contro le violazioni informatiche.

La presenza di un'autorità interna e indipendente a protezione dei dati personali è, pertanto, fondamentale per garantire una implementazione imparziale e rigorosa della *policy* sulla protezione dei dati. Essa assicura che vi sia, poi, uniformità nella gestione e nella protezione dei dati all'interno dell'Organizzazione che opera in più Paesi, dove vi sono quadri giuridici nazionali che possono prevedere misure differenti. Ciò consente, inoltre, una tempestività nella risposta in caso di violazione della sicurezza dei dati, per mezzo di misure che minimizzano i rischi per gli individui e garantendo che vengano intraprese adeguate azioni correttive. Tali Organismi giocano infine un ruolo cruciale nel promuovere una cultura del rispetto dei dati personali all'interno dell'Organizzazione, ma anche esternamente con tutte le terze parti con cui tali istituzioni si interfacciano, migliorando la fiducia e la trasparenza verso il pubblico e gli Stati Membri e contribuendo al consolidamento, nella comunità internazionale, di elevati *standard* di tutela dei dati personali, quale fondamentale diritto umano di ogni persona.

5. Il Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

Il 30 aprile 2024, con Decreto N. DCLVII, la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha promulgato il Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali.

5.1 Introduzione

Si tratta di un passo importante per lo Stato della Città del Vaticano, poiché si definiscono norme destinate alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà della persona.

A tale riguardo, degno di particolare menzione è il can. 220 CIC che si sofferma sulla buona fama e sulla sfera privata della persona⁶⁹ nella sua acce-

⁶⁹ La necessità di tutelare la sfera privata della persona sorge, in particolare, dopo il II conflitto mondiale. Tale tutela si consolida, dapprima, sul piano internazionale e, in seguito, su quello nazionale. Cfr. OLIVER DIGGELMANN, MARIA NICOLE CLEIS, «How the Right to Privacy Became a Human Right», in *Human Rights Law Review*, Volume 14, Issue 3, September 2014, pp. 441 ss.

zione di *intimitas*, definita, secondo il Pontefice Pio XII, come bene spirituale a cui ogni persona ha diritto e che dovrebbe essere protetto da ogni autorità sociale⁷⁰. D'altronde, nello stesso Decreto con il quale è promulgato il Regolamento, si precisa come l'ordinamento giuridico vaticano, il cui artefice fu Federico Cammeo⁷¹, riconosca il diritto canonico quale fonte normativa e insostituibile criterio interpretativo, pertanto il Regolamento in parola si pone in linea di continuità con i principi canonici e tenta di concretizzarli pienamente interpretandoli alla luce della contemporanea realtà sociale di riferimento.

Ora, prima di esaminare nel merito la struttura che caratterizza lo strumento normativo in argomento, pare opportuno soffermarsi sulla *ratio* sottesa a tale scelta legislativa.

A tal proposito, prendendo in esame il Decreto N. DCLVII, con il quale è stato promulgato il Regolamento, sorgono una serie di considerazioni che lasciano comprendere le finalità che la Pontificia Commissione ha inteso perseguire. In via preliminare, giova precisare come la promulgazione di tale Regolamento sia diretta espressione degli artt. 4 e 7 della *Legge Fondamentale dello Stato*. Infatti, salvi i casi che il Romano Pontefice intenda riservare a se stesso, la funzione legislativa, all'interno dello Stato, è esercitata per mezzo della Pontificia Commissione che, a sua volta, utilizza lo strumento del Regolamento Generale nelle materie non riservate alla legge o per disciplinare materie per le quali la legge rinvia a regolamenti, fissandone i principi.

Ora, nel caso di specie, la protezione dei dati personali rientra proprio nelle ipotesi che consentono alla Pontificia Commissione di poter esercitare la funzione legislativa mediante l'emanazione di regolamenti generali. In altri termini, la necessità di disciplinare una materia per la quale non è contemplata una riserva di legge o una materia rispetto alla quale non è presente una legge che, dopo averne stabilito i principi, rinvii a un regolamento, impone la scelta di questo strumento normativo per intervenire con norme generali e astratte. L'eventuale previsione di disposizioni attuative del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali sarà rimessa, invece, al Presidente della

⁷⁰ Cfr. ANTONIO INTERGUGLIEMI, «La privacy nel diritto canonico e i rapporti con le legislazioni nazionali della Comunità europea», in *Prawo Kanoniczne*, 2017, 60 n. 4, p. 64; JÓZEF KRUKOWSKI, «Prawa wiernych do dobrej opinii i do własnej intymności. Komentarz do kan 220», *Prawo Kanoniczne*, 1996, 39, pp. 227-236.

⁷¹ Su volere del Sommo Pontefice Pio XI, il giurista Federico Cammeo, nel 1932, elaborò una trattazione sistematica dell'*Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, opera pubblicata a Firenze che prese le mosse dal *Trattato Lateranense* e dalle prime sei leggi che hanno rappresentato l'origine della *Civitas Vaticana*. Cfr. MATTEO CARNÌ, «Scienza giuridica italiana e Status Civitatis Vaticanae (1929-2019). Riflessioni sull'autonomia scientifica e didattica del diritto vaticano», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2023, n. 12. Reperibile all'URL: <Scienza giuridica italiana e Status Civitatis Vaticanae (1929-2019). (d1vbhhqv6ow083.cloudfront.net)> (consultato il 30 settembre.2024).

Pontificia Commissione che, ai sensi dell'art.11 della *Legge Fondamentale*, “[...] può emanare decreti, ordinanze e altre disposizioni in attuazione di norme legislative o regolamentari”⁷².

Entrando nel merito di quanto previsto dal Decreto N. DCLVII emerge, chiaramente, l'esigenza che ha spinto il Governatorato a dotarsi di siffatta normativa. In particolare, la necessità di prevedere delle misure che fossero idonee a garantire un trattamento dei dati personali conforme ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, buona fede e proporzionalità, ha indotto l'Organo dello Stato munito di potestà legislativa vicaria a dotarsi di un Regolamento *ad hoc*.

Strutturalmente, il Regolamento si compone di 28 articoli suddivisi in 7 titoli che analizzano i principi ispiratori della normativa in oggetto, i presupposti per il trattamento dei dati, le figure coinvolte nel trattamento e i ruoli a queste attribuiti, i rimedi, nonché le possibili conseguenze derivanti dalla violazione delle norme regolamentari.

Procedendo con ordine nell'esame del testo, si rivela propedeutico alla comprensione dei meccanismi sottesi al Regolamento l'analisi del relativo ambito di applicazione materiale e territoriale.

5.2 Ambito di applicazione

L'art. 2 definisce il perimetro di operatività di tale strumento giuridico precisando come il Regolamento trovi applicazione solo al trattamento dei dati personali che venga effettuato dal Governatorato con riferimento al territorio dello Stato e alle attività svolte, dal Governatorato stesso, nelle zone di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense.

L'ambito di applicazione territoriale, dunque, è molto chiaro e circoscritto. Ciò che definisce l'applicazione territoriale del Regolamento, è il trattamento dei dati personali effettuato dal Governatorato, sia dentro lo Stato che nelle zone extraterritoriali, con particolare riferimento alle sue attività. Conseguenza di quanto appena descritto è la non applicabilità del Regolamento ad altri Enti che, seppur presenti all'interno dello Stato o nelle zone di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, rivestirebbero la qualifica di autonomi titolari.

⁷² FRANCISCUS PP. Legge: *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano* del 13 maggio 2023, Art.11. Il Presidente della Pontificia Commissione può emanare ordinanze, decreti e altre disposizioni, in attuazione di norme legislative o regolamentari. 2. In casi di urgente necessità, il Presidente può emanare decreti aventi forza di legge i quali, tuttavia, perdono efficacia se non sono convertiti in legge dalla Pontificia Commissione entro novanta giorni dalla pubblicazione. Reperibile all'URL: «Microsoft Word – Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 13 maggio 23.docx (vaticanstate.va)» (consultato il 25 agosto 2024).

lari del trattamento o responsabili del trattamento rispetto a titolari che non potrebbero essere identificati nel Governatorato. In altri termini, la funzione, istituzionalmente attribuita, qualifica e determina l'applicazione territoriale del Regolamento. Contezza di quanto appena descritto è fornita dal richiamo che l'articolo in commento opera rispetto alla *Legge sul Governo* e alla *Legge Fondamentale*. Entrambe, descrivendo l'assetto ordinamentale dello Stato, specificano la natura giuridica del Governatorato definendo il raggio d'azione del potere esecutivo di cui il Governatorato è espressione.

Per comprendere maggiormente la *ratio* legislativa con la quale la Pontificia Commissione ha delimitato l'ambito di applicazione territoriale del Regolamento, occorre soffermarsi sulla peculiare espressione utilizzata dall'art. 2⁷³. Tale disposizione, infatti, circoscrive il Regolamento alle sole attività poste in essere dal Governatorato in quelle determinate aree, escludendone un'interpretazione estensiva giustificata dalla mera extraterritorialità della zona.

In particolare, la Pontificia Commissione, con l'emblematica locuzione con la quale ha confinato l'applicazione *ratione loci* del Regolamento in parola, ha interpretato il concetto di extraterritorialità conformemente alla dottrina internazionalistica maggioritaria. D'altronde, dalla lettura del Trattato Lateranense ben si comprende come gli immobili dotati di extraterritorialità, *benché facenti parte del territorio dello Stato italiano*⁷⁴, possano beneficiare

⁷³ PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali*, promulgato, con Decreto N. DCLVII del 30 aprile 2024. Art. 2. Ambito di applicazione materiale e territoriale 1. Il presente Regolamento si applica al Trattamento dei Dati personali, effettuato dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, limitatamente al territorio dello Stato della Città del Vaticano, o per le attività svolte dal Governatorato nelle zone di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense, in conformità alla Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano N. CCLXXIV, del 25 novembre 2018 e alla Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 13 maggio 2023. 2. Il presente Regolamento non si applica: a) al Trattamento dei Dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali, purché i Dati non siano destinati a una comunicazione sistemica o alla diffusione; b) al Trattamento dei Dati personali resi manifestamente pubblici dall'Interessato; c) nelle ipotesi di anonimizzazione dei Dati. Reperibile all'URL: < N. DCLVII.pdf (vaticanstate.va)> (consultato il 26 agosto 2024).

⁷⁴ TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA, 11 febbraio 1929, Art. 15. Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonché i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Ufficio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (Alleg. II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre Chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice. Pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis* n. 6 del 7 giugno 1929 e reperibile al seguente URL: < Patti lateranensi, 11 febbraio 1929 – Segreteria di Stato, Card. Pietro Gasparri (vatican.va)> (consultato il 25 agosto 2024). PAOLO CAVANA, «Le aree extraterritoriali previste dal Trattato Lateranense tra Santa Sede, Italia e Stato della Città del Vaticano», in *Stato, Chiese e pluralismo*

delle immunità che il diritto internazionale riconosce alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri nella considerazione che tali sedi e, dunque, tali immobili, siano parte del territorio appartenente allo Stato ospitante⁷⁵. Questo comporta, inevitabilmente, la necessità di prendere in considerazione l'applicabilità della normativa italiana e, dunque, della normativa europea in materia di protezione dei dati personali, nella misura in cui il trattamento dei dati appartenenti a interessati situati nell'UE, effettuato dagli Enti presenti in tali zone, rientri nel campo di applicazione territoriale di cui all'art. 3 del GDPR⁷⁶. Tale consapevolezza ha, quindi, indotto la Pontificia Commissione a chiarire e definire espressamente l'ambito di applicazione territoriale del Regolamento, proprio in ragione del necessario dialogo con il GDPR.

Invece, con riferimento all'ambito di applicazione materiale (art. 2, n. 2) si evidenzia la non applicabilità del Regolamento al trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali, salvo l'ipotesi in cui i dati siano destinati a una comunicazione sistemica o alla diffusione. Ancora, il Regolamento non si applica al trattamento dei dati personali che siano stati resi manifestamente pubblici dall'Interessato o siano stati resi anonimi. In particolare, il fine esclusivamente personale che sorregge il trattamento e che, comunque, non implica una comunicazione o diffusione dei dati su larga scala, ne preclude l'applicazione così come anche l'eventualità che sia lo stesso Interessato, ossia la persona fisica alla quale i dati appartengono, a renderli manifestamente pubblici. In siffatte ipotesi, invero, viene meno l'esigenza di protezione che il Regolamento ha la funzione di garantire rispetto ai dati personali. Analoghe considerazioni possono essere formulate per i dati anonimizzati, in quanto la funzione protettiva del Regolamento è già implementata dall'anonimizzazione che non permette di poter risalire alle persone fisiche alle quali i dati si riferiscono.

confessionale, 2023, n. 12. Reperibile all'URL: <Cavana.M_Le-aree.pdf> (consultato il 25 agosto 2024). GIUSEPPE DALLA TORRE, *L'“extraterritorialità” nel Trattato del Laterano*, cit., p. 43 ss. Nella dottrina internazionalistica, cfr. ROBERTO BARATTA, *Recensione a G. Dalla Torre, L'“extraterritorialità” nel Trattato del Laterano*, Giappichelli, Torino, 2016, in *Studi sull'integrazione europea*, n. 1/2017 (Anno XII), pp. 229-232.

⁷⁵ Stato accreditatario. Cfr. *Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche* del 18 aprile 1961.

⁷⁶ Cfr. PAUL DE HERT, MICHAEL CZERNIAWSKI, «Expanding the European data protection scope beyond territory: Article 3 of the General Data Protection Regulation in its wider context» in *International Data Privacy Law*, 2016, 6(3), pp. 230-243. Reperibile all'URL: <https://www.researchgate.net/profile/Michal-Czerniawski/publication/305340840_Expanding_the_European_data_protection_scope_beyond_territory_Article_3_of_the_General_Data_Protection_Regulation_in_its_wider_context/links/60ed8d910859317dbddb8d5e/Expanding-the-European-data-protection-scope-beyond-territory-Article-3-of-the-General-Data-Protection-Regulation-in-its-wider-context.pdf> (consultato il 25 agosto 2024).

Ciò posto, in funzione delle ipotesi non ricadenti nell'ambito di applicazione materiale del Regolamento, è possibile desumere, in particolar modo dalla lett. a), n. 2, dell'art. 1, come la protezione accordata dal Regolamento sia rivolta solo ai dati personali delle persone fisiche e non anche a quelli appartenenti alle persone giuridiche.

5.3 Principi e trattamento dei dati

Il II e il III titolo del Regolamento Generale rivolgono la loro attenzione ai principi applicabili al trattamento dei dati, alle condizioni che rendono tale trattamento lecito e alle modalità con le quali deve essere posto in atto.

In primo luogo, coerentemente con i principi ispiratori della normativa sovranazionale in materia, anche il Regolamento Generale emanato dalla Pontificia Commissione si basa sui principi di liceità, correttezza, trasparenza, buona fede e proporzionalità, prevedendo degli istituti la cui funzione consiste proprio nella concretizzazione dei principi di cui all'art. 4 del Regolamento.

Si richiama, in tal senso, la previsione dell'informativa che, in ragione del principio di trasparenza, rende le informazioni relative al trattamento dei dati personali facilmente accessibili e comprensibili mediante l'utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro. La previsione dell'informativa permette all'Interessato di essere edotto su ogni aspetto concernente il trattamento dei suoi dati e, al contempo, di esprimere un consenso al trattamento degli stessi che sia realmente consapevole allorquando la finalità per la quale i dati personali sono raccolti – si pensi alla finalità di marketing – presuppone il consenso come base giuridica del trattamento.

In particolare, la liceità del trattamento richiede sempre la presenza di una valida base giuridica che il Regolamento Generale contempla all'art. 5. Il consenso è una, ma non l'unica, delle basi giuridiche che rendono lecito il trattamento dei dati e questo è esplicitato al punto n. 1 del suddetto articolo che subordina la liceità del trattamento alla manifestazione del consenso da parte dell'Interessato ma, al contempo, introduce al punto n. 2, specifiche basi giuridiche in presenza delle quali il trattamento dei dati è lecito senza la necessità di raccogliere il consenso. L'acquisizione di quest'ultimo, peraltro, diviene dirimente anche per il trattamento di categorie particolari di dati. Si fa riferimento ai quei dati in grado di rivelare *l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla*

salute o altre situazioni collegate alla vita privata della persona⁷⁷. Queste categorie particolari di dati sono sorrette da un generale divieto di trattamento proprio perché connesse ad informazioni “sensibili” della persona fisica.

La paventata ipotesi che il trattamento di siffatte categorie di dati possa ledere i diritti e le libertà fondamentali dell’individuo, circoscrive a casi tipizzati la deroga al più generale divieto di trattamento sancito al n. 1 dell’art. 6. Trattasi di casi nei quali, all’esito di un bilanciamento di interessi, prevale l’interesse sotteso al trattamento, come dimostrato dal caso in cui l’Interessato abbia manifestato il proprio consenso al trattamento o quest’ultimo si riveli necessario per tutelare un interesse vitale dell’Interessato o di un’altra persona qualora l’Interessato si trovi nell’incapacità fisica di prestare il proprio consenso. Ancora, il più generale divieto di trattamento decade se i dati sono stati già resi pubblici dall’Interessato, in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, n. 2, lett. b), e, più in generale, in tutte le ipotesi nelle quali il trattamento si rivela funzionale all’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali o al perseguimento del pubblico interesse.

Orbene, indipendentemente dalla base giuridica che legittima il trattamento dei dati e indipendentemente dalla tipologia di dati trattati (dati personali generici o rientranti nelle categorie particolari di cui all’art. 6), ogni fase relativa al trattamento dovrà essere prevista e descritta all’interno del registro delle attività di trattamento. Il registro ha la funzione di “mappare” ogni singolo segmento di tutte quelle attività facenti parte del trattamento dei dati, inclusi i possibili incidenti di sicurezza sorti a fronte dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza individuate.

Quest’ultime, come precisato dall’art. 14, sono attività tecnico-organizzative aventi la funzione di prevenire la possibile violazione dei dati personali e dovranno essere individuate da ciascun Responsabile del trattamento. Scopo del registro, dunque, è quello di monitorare costantemente il trattamento dei dati con l’obiettivo di apportare i più appropriati correttivi che dovessero rivelarsi necessari ad una più efficace protezione dei dati personali.

5.4 Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali

La concreta applicazione delle disposizioni regolamentari presuppone l’in-

⁷⁷ PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali*, Art. 6, n. 1. Trattamento di categorie particolari di Dati personali. 1. È vietato trattare Dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o altre situazioni collegate alla vita privata della persona. Repertorio all’URL: < N. DCLVII.pdf (vaticanstate.va)> (consultato il 26 agosto 2024).

tervento di specifiche figure che sono contemplate dai titoli IV e V del Regolamento.

In particolare, la Pontificia Commissione ha attribuito un ruolo di rilievo centrale al Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) già, formalmente, desumibile dalla sua collocazione sistematica. Al RPD infatti, è riservato il titolo IV in ragione della funzione che è chiamato a svolgere rispetto al trattamento/protezione dei dati. Le funzioni di questa figura sono sempre attribuite al Consigliere Generale dello Stato della Città del Vaticano che, agendo in piena indipendenza, è incaricato della corretta applicazione del Regolamento ed è competente a ricevere reclami da parte degli interessati che ritengano sussistente una possibile violazione dei loro dati. La piena indipendenza che contraddistingue l'operato del RPD nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri emerge, soprattutto, nella procedura di reclamo laddove il RPD ha la facoltà di arrestare il procedimento con autonoma valutazione di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 26.

Ora, alla luce delle funzioni e dei compiti attribuiti al RPD, è possibile ritenere che tale figura svolga funzioni analoghe a quelle delle autorità garanti di altri Paesi. In particolare, il RPD non è designato dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, come il DPO (*Data protection officer*) richiamato dal GDPR, ma è istituzionalmente identificato dal Regolamento nella figura del Consigliere Generale proprio a garanzia dei diritti dell'Interessato. Tuttavia, prima di entrare nel merito della procedura di reclamo cui il RPD è preposto, al fine di comprendere maggiormente l'impostazione del Regolamento Generale rispetto alla posizione dell'Interessato, pare opportuno illustrare le figure del Titolare, dei responsabili del trattamento e dei referenti.

In primo luogo, a tenore dell'art. 11, il Titolare del trattamento è il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano rappresentato dal Segretario Generale dal quale dipende, direttamente, la Segreteria Generale. Circostanza, questa, che presuppone la predisposizione di un apposito registro del trattamento che il Titolare è chiamato a tenere e all'interno del quale sono indicati i responsabili e i referenti del trattamento. Tra i compiti del Titolare vi è quello di determinare le finalità e le modalità di trattamento che consentiranno ai responsabili del trattamento di poter individuare le misure di sicurezza più idonee alla protezione dei dati personali. Responsabili e referenti del trattamento risponderanno solo al Titolare, senza alcuna forma di responsabilità esterna, ma si differenziano nelle mansioni richieste.

Nel dettaglio, i responsabili del trattamento, individuati dal Titolare all'interno dei ruoli apicali della Sua organizzazione (*rectius* Organismi) tramite nomina scritta, hanno la funzione primaria di attuare il Regolamento Generale nel rispetto delle indicazioni impartite dal Titolare.

In particolare, tra le mansioni di cui all'art. 12, sono contemplate la pianificazione e l'implementazione di adeguate misure di sicurezza, nonché la nomina dei referenti, ossia di coloro che dovranno mettere in atto le misure di sicurezza individuate dai responsabili del trattamento e per i quali il Regolamento configura solo un'eventuale responsabilità disciplinare discendente dalla violazione dei doveri d'ufficio nell'eventualità in cui dovessero contravvenire al Regolamento, fatta salva la responsabilità penale a titolo di dolo. Orbene, i referenti sono individuati da ciascun Responsabile all'interno del singolo Organismo di appartenenza ed anche dal Titolare del trattamento per quanto concerne le articolazioni della Segreteria Generale posta alle sue dipendenze. Alla luce delle mansioni attribuite ai referenti, emerge come quest'ultimi costituiscano la parte operativa del Regolamento Generale perché, oltre ad essere autorizzati a mettere in atto le misure di sicurezza indicate all'interno del Registro, vigilano e garantiscono la corretta osservanza delle suddette e comunicano al competente Responsabile del trattamento e al RDP le eventuali violazioni riscontrate.

Quest'ultime, nel concreto, derivano dall'inosservanza delle misure di sicurezza da cui discende, inevitabilmente, la conseguente violazione dei dati personali. In tal senso, le misure di sicurezza servono proprio per intervenire in chiave preventiva rispetto alla violazione dei dati e hanno la funzione di ridurre al minimo i rischi connessi al trattamento degli stessi. Proprio in funzione della *ratio* sottesa a tali misure, è necessario che ciascun Responsabile del trattamento individui quelle più idonee in ragione di un'analisi preventiva del trattamento che tenga in debita considerazione tutta una serie di fattori puntualmente elencati all'art. 14, n. 2⁷⁸.

Si pensi, in tal senso, alla tipologia dei dati trattati, alla categoria di interessati o alla durata del periodo di conservazione. Tale periodo, in particolare, dovrà essere individuato in ragione dei principi di pertinenza e non eccedenza, poiché strettamente correlato alla finalità del trattamento per la quale i dati sono richiesti e raccolti. Infine, è facoltà del competente responsabile richiedere un parere al RDP in merito all'idoneità della misura che si intende

⁷⁸ PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali*, Art. 14, n. 2, Misure di sicurezza. 2. Al fine di elaborare idonee Misure di Sicurezza, ciascun Responsabile del Trattamento effettua un'analisi preventiva dello specifico contesto nel quale si colloca il Trattamento dei Dati personali alla luce dei seguenti fattori: – necessità e proporzionalità del Trattamento; – tipologia dei Dati; – categoria degli interessati; – rischi per i diritti e le libertà dell'Interessato derivanti dal Trattamento; – trasferimento di Dati all'esterno dello Stato; – durata di conservazione dei Dati; – profilazione dei Dati, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'Interessato. Reperibile all'URL: <N. DCLVII.pdf (vaticanstate.va)> (consultato il 27 agosto 2024).

predisporre, nell'ipotesi in cui il trattamento sia suscettibile di ledere i diritti e le libertà fondamentali della persona.

5.5 I diritti dell'Interessato e la procedura di reclamo

Quanto descritto nei paragrafi precedenti, se analizzato in funzione dell'obiettivo che il Regolamento intende perseguire (la protezione dei dati personali), è posto a tutela della persona fisica alla quale appartengono i dati personali trattati. Tale soggetto, identificato dal Regolamento come "Interessato" è implicitamente tutelato da quelle condotte che sono poste a carico di tutti gli altri soggetti contemplati, a diverso titolo, dalla normativa in commento ed esplicitamente tutelato dalla previsione di una serie di prerogative appannaggio dello stesso Interessato.

Al riguardo, il titolo VI del Regolamento disciplina i diritti di cui l'Interessato può avvalersi rispetto al trattamento dei suoi dati personali. Questi diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scritta rivolta al Titolare del trattamento che, a sua volta, trasmetterà al competente Responsabile affinché all'Interessato possa essere fornito riscontro anche in caso di diniego.

Il primo diritto contemplato dal titolo VI è il diritto di accesso. Tale diritto consente all'Interessato di poter avere consapevolezza circa il trattamento dei propri dati verificandone, al contempo, la liceità. Attraverso l'esercizio del diritto di accesso, ogni Interessato può conoscere e ottenere comunicazioni rispetto alla finalità del trattamento, al periodo di conservazione dei dati, ai destinatari e, comunque, a tutte le informazioni concernenti l'esercizio degli ulteriori diritti disciplinati dal Regolamento.

Oltre l'accesso, l'Interessato può esercitare il diritto di rettifica per integrare e/o modificare i dati personali che lo riguardano o il diritto di cancellazione, altrimenti noto come "diritto all'oblio", che prevede l'eliminazione dei dati che non siano più necessari al perseguimento delle finalità per le quali erano stati raccolti. Tuttavia, l'art. 19 oltre a prevedere il diritto alla cancellazione dei dati a favore dell'Interessato prevede, altresì, una serie di circostanze in presenza delle quali il Titolare può continuare a conservare dati⁷⁹. Si fa rife-

⁷⁹ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali*, Art. 19, n. 3, Diritto alla cancellazione (Diritto all'oblio). 3. I commi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il Trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale o impegno morale che richieda il Trattamento previsto dalla normativa dello Stato della Città del Vaticano, ovvero per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse istituzionale o nell'esercizio di funzioni istituzionali; c) per motivi di interesse sanitario; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica; e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Reperibile all'URL: < N. DCLVII.pdf (vaticanstate.va)> (consultato il 27 agosto 2024).

rimento all'ipotesi in cui la conservazione dei dati sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale o impegno morale ai sensi della normativa SCV, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, per motivi di interesse sanitario, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Ancora, il Regolamento prosegue con la previsione del diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione e il diritto di limitazione al trattamento. Procedendo con ordine, la portabilità dei dati presuppone che il trattamento abbia, come base giuridica, il consenso, pertanto la base giuridica legittimante il trattamento incide sulla possibilità di poter esercitare tale diritto. Quest'ultimo consente all'Interessato di aver un maggior controllo sui suoi dati e favorisce, altresì, la libera circolazione degli stessi.

Il diritto di opposizione, invece, consente all'Interessato di opporsi al trattamento dei propri dati in presenza di motivi connessi alla sua situazione particolare. Anche per questo diritto, come precisato per il diritto alla portabilità, ci sono dei casi in cui il Titolare può essere esonerato dall'esecuzione di tale richiesta, qualora dimostri la ricorrenza di specifici requisiti puntualmente elencati al punto n. 1 dell'art. 21⁸⁰. In tal caso, sarà onere del Titolare dimostrare la sussistenza dei predetti requisiti, a conferma del più generale principio di *accountability* presente all'interno del Regolamento in commento. Tuttavia, qualora il trattamento dei dati sia finalizzato all'attività di marketing diretto, l'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, anche rispetto alla profilazione connessa con l'attività di marketing, senza che il Titolare possa eccepire la presenza di motivi ostativi all'accoglimento della sua richiesta. In sostanza, al Titolare del trattamento è preclusa la possibilità di poter mettere in discussione le ragioni poste alla base della richiesta di opposizione rispetto alla finalità di marketing diretto. Con riferimento all'ipotesi appena descritta, è possibile ritenere che questo ampio margine di operatività del diritto di opposizione, oltre a garantire un più efficace controllo sul trattamento dei propri dati personali e sulla protezione ad essi riservata, preservi anche il diritto alla

⁸⁰ PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali*, Art. 21, n. 1, *Diritto di opposizione*. 1. L'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al Trattamento dei Dati personali che lo riguardano, salvo che il Titolare dimostri: a) l'esistenza di motivi di interesse pubblico per procedere al Trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato; b) la necessità del Trattamento per l'esecuzione di un'attività svolta nell'interesse pubblico; c) la necessità del Trattamento per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) in tutti gli ulteriori casi in cui non è ammessa la cancellazione dei Dati. Reperibile all'URL: <N. DCLVII.pdf (vaticanstate.va)> (consultato il 27 agosto 2024).

riservatezza inteso come “diritto ad essere lasciati soli”⁸¹ dunque il diritto, nel caso di specie, a non ricevere continui contatti di natura commerciale/promozionale⁸².

Conseguenza dell’esercizio del diritto di opposizione, nonché del diritto di rettifica e cancellazione dei dati è il diritto, per l’Interessato, di poter ottenere la limitazione del trattamento durante il tempo necessario alla valutazione e decisione dell’istanza concernente i sopramenzionati diritti, oppure nell’ipotesi in cui il Titolare non necessiti più dei dati personali per il trattamento e, al contempo, i dati siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un suo diritto in sede giudiziaria. La limitazione dei dati consente al Titolare di poterli trattare, salvo per la conservazione, solo previo consenso dell’Interessato o per finalità specifiche contraddistinte dalla prevalenza di diritti fondamentali o interessi pubblici che potrebbero essere pregiudicati dalla limitazione del trattamento. Chiaramente, l’Interessato dovrà esserne sempre informato con tempestività e, comunque, prima che la limitazione accordata sia revocata.

Ora, quanto descritto con riferimento ai diritti che il Regolamento contempla al titolo VI dagli artt. 15 ss., rappresenta lo strumento con il quale l’Interessato può davvero mantenere il controllo sui propri dati o, più precisamente, sul tipo di trattamento a cui i suoi dati sono sottoposti. Nel dettaglio, la previsione di specifici diritti rispetto ai quali il Titolare, per mezzo del competente Responsabile del trattamento, si impegna, comunque, a fornire riscontro, costituisce rappresentazione concreta del diritto di autodeterminazione informativa che consente all’Interessato di controllare, direttamente o indirettamente, il flusso dei dati che lo riguardano.

Tuttavia, accanto alla previsione di tali diritti, il Regolamento contempla l’eventuale fase patologica che scaturisce da una presunta violazione dei dati reclamata dall’Interessato. A tal proposito, il titolo VII si apre proprio con riferimento al diritto di proporre reclamo al RPD. In particolare, si ravvisa l’esigenza di sottolineare come l’art. 25 disciplini il diritto di reclamo introducendo una clausola di salvaguardia, poiché lascia impregiudicato il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano. Il Regola-

⁸¹ Si fa riferimento al cd. “*The right to be let alone*” teorizzato da Samuel Warren e Louis Brandeis con l’articolo «*The right to privacy*» pubblicato sulla rivista *Harvard Law Review* (Vol IV, 15 dicembre 1890, n. 5).

⁸² Cfr. ANDREA MANTOVANI, «Questioni relative al trattamento dei dati personali per finalità di marketing e profilazione», in *Law and Media Working paper series*, 2019, n. 3, p. 10. Reperibile all’URL: <Mantovani.pdf (medialaws.eu)> (consultato il 28 agosto 2024); AA. VV., *GDPR e normativa privacy*, commentario a cura di GIOVANNI MARIA RICCIO, GUIDO SCORZA ed ERNESTO BELISARIO, Milano, 2019, p. 214 ss.; ANNARITA RICCI, *I diritti dell’interessato*, in *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, diretto da GIUSELLA FINOCCHIARO, Bologna, 2017, p. 235.

mento, dunque, delinea una procedura destinata ad essere attivata in presenza di un trattamento dei dati potenzialmente illegittimo, contraddistinta da un canale giurisdizionale e da un canale amministrativo. Entrambi sono indipendenti tra loro e, peraltro, non vicendevolmente preclusivi.

Entrando nel merito del titolo VII, gli artt. 25 ss. disciplinano il procedimento di reclamo che viene avviato su istanza di parte mediante reclamo in forma scritta rivolto al RPD. Quest'ultimo procede alla raccolta delle informazioni presso il competente Responsabile del trattamento potendo avvalersi, all'uopo, del supporto del Corpo della Gendarmeria Vaticana e dell'Unità di Controllo e Ispezione. Tuttavia, l'attività istruttoria appena descritta sarà intrapresa dal RDP solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui egli non ritenga manifestamente infondata la richiesta trasmessa dall'Interessato. Questa valutazione preliminare circa la fondatezza dell'istanza è posta a garanzia proprio di quell'indipendenza e autonomia che contraddistingue l'operato del RPD. Infatti, qualora fosse riscontrata la manifesta infondatezza, il RPD avrà la facoltà di chiudere la procedura di reclamo dandone immediata comunicazione all'Interessato e senza emettere motivato parere rivolto al Presidente del Governatorato. Invero, solo nell'eventualità in cui il RPD ritenga sussistente la presunta violazione posta alla base del reclamo e, dunque, fondata la richiesta, emetterà motivato parere rivolto al Presidente. Quest'ultimo, a conclusione del procedimento di reclamo e tenuto conto del parere emesso dal RPD, emetterà un'ordinanza non impugnabile che potrà avere un contenuto di rigetto o di accoglimento del reclamo. In caso di accoglimento rimetterà l'Interessato dinanzi alla competente autorità giudiziaria per l'eventuale pretesa risarcitoria di un danno materiale o immateriale causato dal trattamento. Al contempo, comunicherà l'ordinanza al Titolare e al Responsabile del trattamento che potrà contenere, peraltro, richiami, ammonizioni e ulteriori opportuni provvedimenti correttivi. In ogni caso, all'Interessato è riconosciuta la facoltà di poter adire l'autorità giudiziaria vaticana indipendentemente dal contenuto dell'ordinanza emessa dal Presidente. Trattasi, dunque, di una procedura complessivamente in grado di presidiare il corretto trattamento dei dati personali e offrire il massimo grado di tutela dei diritti dell'Interessato coerentemente con la missione dello Stato e il suo peculiare assetto istituzionale.

Da ultimo, la scelta legislativa di prevedere l'entrata in vigore del Regolamento, *ad experimentum*, per un triennio dimostra la volontà di lasciare che l'esperienza maturata all'esito della messa in atto di tale testo, possa fornire gli strumenti utili per implementare, in chiave migliorativa, la protezione dei dati personali all'interno di uno Stato *enclave* che si pone l'obiettivo di garantire un trattamento dei prefati dati conforme ai principi posti a garanzia dei diritti, delle libertà e della dignità personale dell'individuo.

6. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni mosse in ordine alla protezione dei dati personali, sia all'interno di una peculiare realtà ordinamentale come quella dello Stato della Città del Vaticano, che con riferimento a una specifica realtà internazionale, come quella delle Organizzazioni Intergovernative, è possibile giungere alla consapevolezza di come molteplici siano stati, e continuino ad essere, gli sforzi compiuti su tale settore.

Al riguardo, l'impegno profuso per la definizione di una regolamentazione che possa, su vari livelli, garantire un'adequata tutela dei dati personali, è sintomatica di una maturata consapevolezza sul tema che non può, in nessun modo, arrestarsi su un mero piano interno.

Il contesto storico verso il quale il legislatore interno, sovranazionale o internazionale, rivolge la sua attenzione è un contesto interconnesso a cui si accompagna, necessariamente, un profondo mutamento delle dinamiche sociali dovute al venir meno di ogni barriera tra realtà fisica e realtà digitale⁸³. Questo mutamento ha inciso in maniera significativa sul controllo e la disponibilità dei dati personali, a causa della maggior facilità con la quale possono essere diffusi, rendendo necessaria la previsione di un adeguato sistema di tutela. Paradossalmente, il progresso tecnologico che ha favorito l'interconnessione in cui oggi siamo immersi e che, insieme alla scienza, è uno straordinario prodotto creativo di noi essere umani⁸⁴, ha riportato in auge quel bisogno fondamentale di ogni individuo di tutelare la propria riservatezza e la propria identità, anche alla luce del significato concettuale che, ad oggi, tali termini rivestono nella società civile.

Ebbene, quando parliamo di *privacy* e protezione dei dati personali, facciamo riferimento a due concetti distinti tra loro ma in costante dialogo. Da un lato, la tutela dei dati personali costituisce un diritto fondamentale della persona che consente di poter mantenere il controllo sui propri dati e sulla circolazione degli stessi a garanzia dell'autodeterminazione decisionale di ogni individuo. Dall'altro, il diritto alla *privacy* presuppone l'astensione da qualunque forma di ingerenza relativa alla propria sfera privata ed è per questo che nasce come "diritto ad essere lasciati soli". In altri termini, il diritto alla *privacy*, noto anche come diritto alla riservatezza, richiede un comportamento negativo poiché si fonda sull'intangibilità della sfera privata di ogni individuo rispetto alla quale,

⁸³ Per maggiori approfondimenti, RAFFAELE SANTORO, PAOLO PALUMBO, FEDERICO GRAVINO, *Diritto canonico digitale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024.

⁸⁴ Si rimanda al discorso tenuto dal Santo Padre Francesco, alla sessione del G7 sull'intelligenza artificiale, svoltasi a Borgo Ignazia il 14 giugno 2024. Il testo è reperibile al seguente URL: < Partecipazione del Santo Padre Francesco al G7 a Borgo Egnazia (14 giugno 2024) | Francesco (vatican.va)> (consultato il 2 ottobre 2024).

qualunque forma di intervento, pubblico o privato, deve arrestarsi. Al contrario, la protezione dei dati personali presuppone un comportamento positivo che si concretizza nell'implementazione di specifiche garanzie di tutela poste a presidio del trattamento dei dati. Si tratta, dunque, di una riservatezza avvalorata da maggiori e più adeguati strumenti di protezione rivolti all'integrità e disponibilità del dato, come desumibile dall'art. 32 del GDPR⁸⁵. In tale prospettiva, coloro che sono parte attiva dello scenario internazionale hanno il compito di preservare quell'esigenza con i più adeguati strumenti giuridici.

Quanto appena detto è stato affrontato, dapprima, con riferimento alle IGOs che, possedendo una soggettività su base funzionale, sono titolari di diritti e doveri nell'ordinamento internazionale. Questo, come già specificato, determina l'imputabilità delle attività svolte dall'Organizzazione in capo allo stesso Ente e non agli Stati che ne sono parte. Tale considerazione comporta possibili problematiche connesse ad un'eventuale applicazione extraterritoriale di specifici strumenti giuridici in materia, ad un soggetto indipendente e sovrano quale l'Organizzazione Intergovernativa. Ciò nonostante, la consapevolezza di come la protezione dei dati personali necessiti di un sistema di tutela in grado di dialogare con i soggetti coinvolti nelle dinamiche internazionali, ha indotto le singole Organizzazioni Intergovernative a dotarsi di *policies* sostanzialmente ispirate ai principi europei in argomento, in ragione del loro potere di autoregolamentazione derivante dalla loro soggettività internazionale.

Analogamente, lo Stato della Città del Vaticano o, meglio, il Governatorato dello Stato si è dotato di una regolamentazione *ad hoc* a fronte dell'esigenza di

⁸⁵ GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, art. 32 GDPR, Security of processing. 1. Taking into account the state of the art, the costs of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risk of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of natural persons, the controller and the processor shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure a level of security appropriate to the risk, including inter alia as appropriate: (a) the pseudonymisation and encryption of personal data; (b) the ability to ensure the ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience of processing systems and services; (c) the ability to restore the availability and access to personal data in a timely manner in the event of a physical or technical incident; (d) a process for regularly testing, assessing and evaluating the effectiveness of technical and organisational measures for ensuring the security of the processing.

² In assessing the appropriate level of security account shall be taken in particular of the risks that are presented by processing, in particular from accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to personal data transmitted, stored or otherwise processed.

³ Adherence to an approved code of conduct as referred to in Article 40 or an approved certification mechanism as referred to in Article 42 may be used as an element by which to demonstrate compliance with the requirements set out in paragraph 1 of this Article.

⁴ The controller and processor shall take steps to ensure that any natural person acting under the authority of the controller or the processor who has access to personal data does not process them except on instructions from the controller, unless he or she is required to do so by Union or Member State law. Repetibile all'URL: <<https://gdpr-text.com/read/article-32/>> (consultato il 28 settembre 2024).

munirsi di misure idonee a garantire il trattamento dei dati personali conforme ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, buona fede e proporzionalità. Principi, dunque, che hanno ispirato anche la produzione normativa interna, sovranazionale e internazionale al riguardo, a dimostrazione di come l'intento, in generale, della Comunità internazionale sia quello di pervenire all'armonizzazione della produzione normativa *ratione materiae*, al fine di adottare un linguaggio univoco e coerente.

La necessità di tutelare l'individuo, non solo nella sua sfera privata, ma anche all'interno delle sue relazioni sociali, si è tradotta nell'implementazione di strumenti che, essendo basati sulla salvaguardia dei dati personali, proteggono, altresì, la persona alla quale i dati appartengono. Quest'ultimi sono espressione dell'identità personale dell'individuo e, pertanto, come evidenziato dalla dottrina, da un loro trattamento illecito può derivare la lesione della corrispondente identità personale⁸⁶.

Quanto appena detto assume ancora più rilevanza se parametrato alla funzione svolta dai soggetti presi in esame nel presente contributo. La funzione pubblica rivestita dagli ordinamenti giuridici interni e dalle Organizzazioni Intergovernative, impone la salvaguardia dei dati personali di coloro, *rectius* interessati, che partecipano o, meglio, sono destinatari degli effetti derivanti dall'esercizio della suddetta funzione.

In tal senso, il sistema di garanzie apprestato dallo Stato della Città del Vaticano e dalle Organizzazioni Intergovernative si basa su principi internazionalmente condivisi circa la protezione dei dati personali, ma ossequiosi delle peculiarità che contraddistinguono la fisionomia costitutiva e statutaria di entrambi i soggetti esaminati. Da ultimo, e in prospettiva futura, si potrebbe, ragionevolmente, tenere in considerazione anche la possibilità che lo Stato della Città del Vaticano, per l'ordinario tramite della Santa Sede, possa vedersi rilasciata dalla Commissione europea una decisione di adeguatezza ai sensi dell'art. 45 GDPR. D'altronde, il Regolamento è stato promulgato *ad experimentum* proprio per consentire alla Pontificia Commissione di poter apportare tutti i necessari ed eventuali correttivi che emergeranno dalla prassi, con l'obiettivo di garantire, costantemente, un adeguato livello di protezione dei dati personali che, come argomentato in precedenza, si erige su principi internazionalmente condivisi.

⁸⁶ Cfr. GIORGIO PINO, *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in ROCCO PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2006, t. 1., pp. 301 ss. Sul tema si veda anche STEFANO RODOTÀ, «Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali», in *Rivista critica del diritto privato*, 1997, p. 588.